Anno 1871. Roma - Domenica, 29 Ottobre Num. 296.

ASSOCIAZIONI

| Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: | Tre. | Sem. | Anno |
|---|---|---|---|
| ROMA | 11 | 21 | 40 |
| Per tutto il Regno | 13 | 25 | 48 |
| Solo Giornale, senza i Rendiconti: | | | |
| ROMA | 9 | 17 | 32 |
| Per tutto il Regno | 10 | 19 | 36 |

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

# GAZZETTA UFFICIALE
# DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n° 4;
In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

**I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 ottobre, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.**

**Le domande di associazione e d'inserzione con vaglia postale in** PIEGO AFFRANCATO **e con biglietti di Banca in** PIEGO AFFRANCATO E RACCOMANDATO, **od** ASSICURATO, **debbono essere indirizzate all'**AMMINISTRAZIONE **della** *Gazzetta Ufficiale*, **in Roma, via dei Lucchesi, numero 4.**

**Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.**

## PARTE UFFICIALE

*Il N. 492 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 19 luglio 1871, numero 370 (Serie 2ª), col quale venne fissato il prezzo massimo della tassa d'affrancazione dal servizio di 1ª categoria, a senso dell'articolo 3 della legge sulle basi generali per l'organamento dell'esercito, del 19 anzidetto mese, n. 349;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Il prezzo della tassa di affrancazione dal servizio di 1ª categoria per la leva della classe 1851 è stabilito in lire duemila cinquecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

*Il N. 494 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 3 febbraio 1871, n. 33 (serie 2ª) che ordina il trasferimento della capitale a Roma;

Visto l'articolo 185 del regolamento approvato col Nostro decreto 14 dicembre 1865, numero 2641 per l'esecuzione del Codice di procedura civile;

Visto l'articolo 9 del regolamento approvato con altro Nostro decreto 25 giugno 1865, numero 2361 per l'esecuzione della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo;

Visto il Nostro decreto del 25 giugno 1871 numero 307, portante disposizioni provvisorie intorno alla notificazione degli atti giudiziali all'amministrazione centrale della Guerra;

Sulla proposizione del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* A partire dal 1° novembre prossimo, la notificazione di atti giudiziali al Ministero della Guerra, per quanto concerne gli uffizi, che giusta le notificazioni pubblicate il 18 giugno e 22 ottobre 1871 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 182 e n. 289 sono trasferiti in Roma, sarà fatta in persona del direttore capo della Divisione Personale, Servizio interno e Giubilazioni, e per quanto concerne gli uffizi che rimangono provvisoriamente in Firenze, la notificazione degli atti in discorso sarà fatta in persona del caposezione incaricato del servizio interno dello stesso Ministero in detta città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 22 ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

RICOTTI.

*Il N. CXXVIII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico, rogato il 13 agosto 1853 dal notaio Pompeo Frirono, col quale il cardinale don Giuseppe Cosenza, arcivescovo di Capua, dichiarava fondato e stabilito in Santa Maria Capua Vetere un Conservatorio di donzelle col titolo de' Sacri Cuori di Gesù e Maria;

Visto il decreto del 17 gennaio 1854, col quale Re Ferdinando II di Napoli approvò la fondazione di quel Conservatorio, ponendolo sotto la dipendenza dell'arcivescovo di Capua *pro tempore*;

Considerato che tale dipendenza cessò di diritto e di fatto dal 1861 in poi, e che massime da quell'anno il conservatorio di cui è parola fu volto all'istruzione ed alla educazione delle giovinette, qualunque fosse la loro condizione economica e civile;

Considerato d'altra parte che il municipio di Santa Maria Capua Vetere contribuì alla fondazione del Conservatorio con le deliberazioni del 21 febbraio e del 14 aprile 1822 e del 4 dicembre 1825, assegnando un locale ed una somma a benefizio di esso, che allora s'intitolava *Reclusorio per le orfane ravvedute;*

Considerato eziandio che la provincia di Caserta per mezzo de' suoi rappresentanti dee giustamente prender parte all'amministrazione e al governo di un Istituto così largamente dotato da tre arcivescovi di Capua;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Conservatorio de' Sacri Cuori di Gesù e Maria in Santa Maria Capua Vetere, già riconosciuto come ente morale laicale, è dichiarato Istituto educativo femminile pubblico dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, e dal Consiglio scolastico della provincia.

Art. 2. Esso sarà da qui innanzi amministrato e governato da una Commissione composta di un presidente e di due consiglieri: il presidente verrà nominato per decreto del Ministro della Istruzione Pubblica; ed i due consiglieri, l'uno dalla Deputazione provinciale, e l'altro dal Consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere, potendo anche essere scelti fra persone estranee ai due Consessi.

Art. 3. Per la direzione ed amministrazione, per l'ordinamento interno e per la istruzione dell'Istituto, si osserveranno le disposizioni contenute nei titoli I, II e III del regolamento pei Conservatorii femminili, approvato con Nostro decreto del 6 ottobre 1867, n. MDCCCCXLI.

Art. 4. Tutte le disposizioni contrarie al presente sono abrogate.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 10 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

*Il N. CXXVII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti lo statuto e gli atti relativi alla costituzione della Banca popolare cooperativa agricolo-commerciale, con sede in Tortona;

Visto il titolo VII, libro I del codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società cooperativa di credito anonima per azioni nominative, denominatasi *Banca popolare cooperativa agricolo-commerciale*, sedente in Tortona ed ivi costituitasi con atto pubblico del 30 luglio 1871, rogato Mossa, n. 547 di repertorio, è autorizzata, ed il suo statuto inserto al detto atto costitutivo è approvato colle modificazioni prescritte dal decreto presente.

Art 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

*A*) L'articolo 5 è soppresso.

*B*) In fine dell'articolo 20 è aggiunta questa disposizione: « La Banca si interdice le operazioni di borsa di carattere aleatorio, e non impiega in operazioni a lunga scadenza i risparmi e i depositi ricevuti in conto corrente »

*C*) In fine dell'articolo 25 è aggiunta la disposizione seguente: « Queste condizioni dovranno essere ripetute nella dichiarazione di debito, e si intendono consentite dal debitore pignoratizio. »

Art. 3. La Società contribuirà per annue lire cinquanta nelle spese degli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

**Regolamento** *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Calabria Citra.*

(*Continuazione e fine* — **Vedi Gazzetta di ieri**)

92. La quantità di ghiaia stabilita in preventivo per ciascun tronco di strada non potrà essere aumentata, nè diminuita, senza il consenso della Deputazione provinciale.

93. I tronchi delle strade provinciali alquanto lunghi verranno dall'ufficio tecnico composti in lotti, onde applicare alla manutenzione di ciascuno di essi lotti contratti separati di appalti.

94. Non più tardi del mese di maggio l'ufficio tecnico richiederà in iscritto allo appaltatore il quantitativo, distinto per tronchi, di ghiaia bisognevole durante l'anno, rilasciando questi ricevuta della richiesta fattagli.

95. La fornitura della ghiaia dovrà cominciare non prima del 1° luglio, e dovrà essere ultimata pel 15 settembre.

96. Non più tardi del 15 di settembre si procederà dall'ingegnere capo, in concorso del fornitore, alla misura della ghiaia, ammannita lungo uno dei passeggiatoi della strada.

Ove mai gli ammannimenti di già fatti non corrispondessero, per la qualità o per la quantità, alle prescrizioni date, l'ingegnere ne farà immantinente rapporto alla Deputazione provinciale, la quale in linea di urgenza, e senza obbligo di preavviso al fornitore, provvederà di uffizio e a spese di costui.

97. Nei mesi di autunno e di primavera si eseguirà lo spargimento della ghiaia sulle strade, e ciò oltre ai risarcimenti giornalieri e parziali che potessero occorrere in talune località per effetto del consumo avvenuto.

Nelle stesse stagioni si eseguiranno ancora i compianamenti dei passeggiatori, gli spurghi dei fossi, gli sfangamenti ove occorressero, e lo sgombro delle frane che potessero essersi verificate.

98. Nella stagione estiva poi si eseguiranno i lavori di manutenzione delle opere di arte e di spolverizzamento del piano stradale.

99. Il primo giorno di ciascun mese l'ingegnere di sezione, cui sarà affidata la sorveglianza della manutenzione di una o più strade, presenterà all'ingegnere capo il rendiconto della gestione economica del mese decorso colla dimanda dello acconto necessario pel mese incominciato. Questo conto verrà trasmesso alla Deputazione provinciale con parere.

100. Nel mese di luglio sarà presentato col conto mensile, anche il conto semestrale delle minute spese, nonchè la liquidazione dei crediti dei diversi imprenditori pei quali si fosse pattuito il pagamento semestrale.

101. Nel gennaio sarà presentato il rendiconto annuale con la liquidazione dei crediti di tutti gl'imprenditori.

102. L'ingegnere capo, oltre alle ispezioni che farà durante l'anno su qualche strada provinciale, sempre quando lo creda utile e necessario, nella stagione di autunno in concorso di un rappresentante della Deputazione provinciale le visiterà tutte nello scopo di collaudarne lo stato manutentivo. Della risultanza di queste visite redigerà egli i relativi verbali che rimetterà alla Deputazione provinciale accompagnati da suo rapporto, col quale, riassumendo l'andamento del servizio di manutenzione delle strade, proporrà i provvedimenti opportuni onde ovviare agli inconvenienti che in essi si verificassero.

103. Ultimata la costruzione o sistemazione di una strada provinciale a cura dell'ufficio tecnico ne verrà fatto esatto inventario, nel quale, anno per anno, si segneranno tutte quelle modifiche e variazioni che l'ingegnere capo verificherà lungo le medesime nel collaudarne lo stato di manutenzione.

104. La consegna delle strade, costituendo un obbligo inerente alle funzioni degli ingegneri dell'ufficio tecnico, non darà diritto ad altre competenze oltre quelle fissate nella tabella annessa in questo regolamento.

TITOLO SECONDO.

CAPITOLO I. — *Forma e costruzione delle strade comunali.*

105. Le strade comunali vanno classificate in comunali semplici e comunali consortili.

Appartengono alla 1ª classe quelle che esistono in un territorio di un sol comune, e che a quel solo comune direttamente interessa la costruzione o conservazione di essa.

Alla seconda appartengono quelle che attraversano il territorio di più comuni, e per la cui costruzione e conservazione hanno interesse più comuni.

106. In piano la larghezza delle strade consortili sarà di metri 5, quella delle strade comunali semplice sarà di metri 4 a 5; nei monti la larghezza delle une e delle altre sarà ancora di metri 4. La larghezza di tutte va presa da ciglio a ciglio esclusi i fossetti di scolo.

107. Le strade ora esistenti di minore larghezza dovranno essere portate alle sopraccennate dimensioni a misura del loro adattamento

108. Le strade comunali che hanno la larghezza di metri 4 debbono avere di tratto in tratto spazi più ampii pei ricambi dei veicoli, sempre che ciò venisse richiesto dai bisogni della circolazione.

109. Le disposizioni contenute negli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 62 che riguardano la natura dell'inghiaiata, la qualità del materiale, la forma superficiale del piano rotabile, ed il modo di costruzione delle strade provinciali, sono applicabili alle strade comunali, avuto riguardo però alla minor larghezza di queste, onde convenientemente determinarne lo spazio riservato per l'inghiaiata e pei passeggiatoi.

110. Per le strade comunali di pianura valgono ancora le disposizioni di cui agli articoli 63, 64 e 65 sempre che non si opponessero quei principii di stretta economia cui conviene mirare principalmente nella costruzione delle strade comunali.

111. La pendenza longitudinale delle strade comunali nei siti montuosi non dovrà eccedere il sette per cento onde non riuscissero incomode al traffico.

Ove però per speciali condizioni locali si dovesse superare detto limite, potrà la pendenza portarsi fino al 9 per 100 ma per tratti non più lunghi di mezzo chilometro, e purchè detti tratti venissero interpolati con altri di pendenza più mite od in contropendenza.

112. Onde rendere maggiormente economica la costruzione delle strade comunali, nel tracciamento di esse si metteranno a profitto le strade mulattiere o sentieri esistenti purchè siano conciliabili con le prescrizioni dell'articolo precedente.

113. Le strade elevate sopra le laterali campagne saranno difese esteriormente da arginetti di terra a sicurezza del traffico.

114. Le strade di montagne, per ragioni di solidità, possono essere formate da una sola pendenza verso il monte lungo il quale corre la cunetta per lo scolo delle acque piovane. L'altezza della detta inclinazione non dovrà superare il dodicesimo della larghezza totale della strada.

115. I tronchi di strada che attraversano città e borgate saranno selciati con pietre di torrente, o di cava secondo che consentano le condizioni locali.

Cadendo questi tronchi sopra strade provinciali, i comuni non hanno dritto per essi che ai compensi dalla legge prescritti.

116. I manufatti e le altre opere d'arte si eseguiranno giusta le norme segnate negli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74.

117. Le opere stradali, sia di costruzione che di sistemazione, verranno date in appalto coi metodi prescritti dalla legge, ed in base ai relativi progetti e capitolati, da approvarsi dalla Deputazione provinciale; salve rimanendo sempre per le strade comunali obbligatorie le prescrizioni contenute nella relativa legge 30 agosto 1868.

118. I progetti su cennati per essere approvati dalla Deputazione provinciale, a mente dell'articolo 138 n. 2 della legge comunale e provinciale, dovranno esser formati e sottoscritti da persona dell'arte e corredati dai documenti di cui agli articoli 45 e 46.

119. I comuni possono affidare all'ufficio tecnico provinciale la compilazione dei progetti summentovati e relativi alle proprie strade, non che la direzione e sorveglianza dei corrispondenti lavori.

120. Sarà provveduto al predetto servizio straordinario aggiungendo all'ufficio stesso altri impiegati in numero proporzionato al bisogno ed alla importanza del servizio medesimo, ai quali verrà corrisposto un assegno mensile ed una indennità ragguagliata al grado della carica che ciascun di essi occupasse.

121. Le somme tanto degli assegni mensili quanto delle indennità dovute al personale aggiunto saranno a carico dei comuni interessati, e la ripartizione fra essi verrà fatta prendendo a norma la lunghezza chilometrica delle strade in costruzione o sistemazione che attraversano il territorio di ciascun comune.

122. Il riparto verrà fatto dalla Deputazione provinciale, e le quote spettanti ai comuni saranno versate da questi alla Cassa della provincia, rimanendo alla Deputazione medesima l'obbligo dei relativi pagamenti.

123. Ultimati i lavori stradali verranno gli stessi collaudati dall'ufficio tecnico provinciale, e solo dopo tale collaudazione si potranno eseguire pagamenti a saldo delle somme dovute all'impresario.

124. La domanda della impresa per il collaudo, con le osservazioni della Giunta municipale, sarà dal sindaco rimessa alla Deputazione provinciale affinchè si provveda a mezzo dell'ufficio tecnico all'eseguimento della operazione predetta.

CAPITOLO II. — *Manutenzione delle strade comunali.*

125. I comuni provvedono alla manutenzione delle proprie strade mediante ispettori stradali e mediante l'opera di cantonieri stabili.

126. Gli ispettori stradali verranno nominati e stipendiati dai Consigli comunali, e saranno scelti fra ingegneri o periti agrimensori muniti di diploma che li abiliti allo esercizio della loro professione.

127. I comuni contermini che hanno uno sviluppo stradale minore di 80 chilometri possono unirsi in consorzio onde nominare un solo ispettore per la manutenzione delle loro strade I contonieri stabili, la fornitura dei materiali ed il lavoro straordinario formano oggetto di separata amministrazione indipendente per ciascun comune secondo il suo bisogno.

128. La manutenzione delle strade comunali si effettuerà appaltando la fornitura della ghiaia o del pietrisco e la conservazione superficiale delle opere di muratura, ed eseguendo in amministrazione tutti gli altri lavori bisognevoli al buon mantenimento di una strada mediante cantonieri stabili e d'altri lavoranti di sussidio.

129. Il sindaco invigila sui cantonieri e su quanto altro riguarda la manutenzione delle strade comunali, rimanendo esclusivamente delegato a rappresentare la Giunta municipale nell'annuale visita di collaudo, nonchè nelle altre operazioni che interessano il servizio di manutenzione, un membro d'essa Giunta, od altri fra i consiglieri che dalla medesima venisse all'uopo prescelto.

130. L'ispettore stradale dirige e sorveglia la manutenzione delle strade ed è responsabile della osservanza delle norme del regolamento.

A tal fine;

*a*) Visita due volte all'anno le strade del proprio carico, in primavera ed in autunno, ed oltre a ciò sempre quando vi sia qualche straordinaria circostanza, dandone anticipato avviso alla Giunta municipale, alla quale dovrà riferire i risultati delle visite medesime.

*b*) Provvede alla formazione delle perizie e capitolati per la fornitura della ghiaia occorrente al mantenimento delle strade, ed alla compilazione dei progetti e capitolati per le riparazioni sì ordinarie che straordinarie da eseguirsi durante l'anno sulle strade medesime.

*c*) Forma annualmente il preventivo di manutenzione per ogni comune, da sottoporre alle deliberazioni del rispettivo Consiglio.

*d*) Concorre a misurare e riconoscere la ghiaia somministrata dall'impresa e ne liquida l'importo in contesto della stessa;

*e*) Ha l'obbligo di curare onde i cantonieri, appaltatori e lavoratori tutti adempiano ciascuno al proprio dovere;

*f*) Invigila alla esatta e rigorosa osservanza delle prescrizioni sulla pulizia delle strade comunali contemplate nella sezione 2ª, capitolo 4° della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 e provoca l'applicazione delle pene inflitte dalla stessa ai contravventori.

131. Il numero di cantonieri sarà fissato in media di uno per ogni 8 chilometri.

132. I cantonieri dipenderanno da un capo cantoniere, pure obbligato al lavoro; gli uni e l'altro verranno nominati dalla Giunta municipale sulla proposta dell'ispettore. I cantonieri ed il capo cantoniere possono venir sospesi, in caso di mancanza, dall'ispettore, il quale dovrà darne subito notizia alla Giunta cui spetta il licenziamento definitivo.

133. I cantonieri saranno obbligati conformarsi agli ordini impartiti dall'ispettore stradale, e dare notizia a questo ed all'autorità comunale di ogni disordine che si verificasse nel servizio della manutenzione stradale.

134. Sono applicabili alle strade comunali le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, esercitandosi dalla Giunta municipale le attribuzioni che, per alcuni degli articoli medesimi, sono deferite alla Deputazione provinciale, e disimpegnandosi dallo ispettore stradale le incumbenze riservate per le strade provinciali all'ufficio tecnico.

135. I progetti e capitolati relativi ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade, nonchè gli altri di cui agli articoli 89 e 90, verranno sottoposti alle discussioni dei rispettivi Consigli comunali ed alla approvazione della Deputazione provinciale.

136. Per la manutenzione delle strade comunali sono pure applicabili le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 121 e 122.

137. La Deputazione provinciale eserciterà la sorveglianza sull'andamento delle strade comunali a mezzo dell'ufficio tecnico provinciale, ordinando quelle visite che saranno del caso.

Oltre alle predette visite straordinarie gl'impiegati dell'ufficio tecnico provinciale eseguiranno in concorso del rappresentante la Giunta dei comuni rispettivi, annualmente, durante la stagione autunnale, la visita di collaudo lungo le strade comunali, secondo le delegazioni che verranno loro affidate.

138. Dal risultato di siffatte visite se ne farà dettagliato rapporto alla Deputazione medesima, col quale, accennandosi ai bisogni cui convenisse soddisfare nell'interesse della viabilità e del commercio, si proporranno quei lavori di riparazioni sì ordinari, che straordinari, che occorressero sopra ciascuna strada.

Tali proposte verranno dalla Deputazione trasmesse ai comuni interessati onde promuoverne la esecuzione.

In caso d'inadempimento la Deputazione provinciale vi provvederà di ufficio e a spese comunali.

139. La manutenzione delle strade medesime sarà condotta in conformità delle regole dell'arte.

140. Gl'ispettori stradali, entrando in ufficio, prenderanno esatta conoscenza delle strade comunali esistenti che loro si affideranno.

141. L'atto di consegna si farà in concorso del rappresentante municipale di ciascun comune; l'atto medesimo comprenderà la dettagliata descrizione delle strade in manutenzione, lo stato loro e dei manufatti, la quantità e qualità della ghiaia e del pietrisco esistente nei depositi. Nella consegna si comprenderanno ancora gli oggetti e gli attrezzi di proprietà del comune da essere conservati compatibilmente coll'uso dalle persone cui si affidano.

142. L'atto di consegna si farà in doppio, di cui un esemplare verrà trasmesso alla Giunta comunale.

Tale atto di consegna sarà compiuto semprechè ad un ispettore stradale ne succeda un altro; se non che in tal caso la consegna al nuovo ispettore verrà data da colui che scade di ufficio col concorso del rappresentante la Giunta del rispettivo comune.

143. Le disposizioni contenute in questo capitolo e nel precedente sono applicabili egualmente alle strade consortili, salvo che per queste il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea generale eserciteranno rispettivamente le attribuzioni sopra deferite alla Giunta e al Consiglio comunale per le strade comunali semplici.

### TITOLO III.

CAPITOLO UNICO. — *Disposizioni generali.*

144. La Deputazione provinciale, oltre alla sorveglianza che eserciterà a mezzo dell'ufficio tecnico sopra le opere che si eseguiranno nell'interesse della provincia, avrà ancora facoltà d'intervenire direttamente in tutte le operazioni che si faranno per lavori sia di costruzione che di manutenzione, ovvero si farà rappresentare da delegati scelti fra i consiglieri provinciali vicini al luogo ove il lavoro medesimo si esegue; i quali prenderanno conoscenza degli elementi di fatto, ed impartiranno quelle disposizioni che stimeranno valevoli ad assicurare il regolare andamento dei lavori medesimi conformemente ai patti del contratto.

145. Nel caso di cui sopra, l'ufficio tecnico darà a tempo opportuno avviso ai delegati locali delle visite ordinarie e straordinarie che farà sopra i lavori, informandoli del giorno, dell'ora e del luogo in cui le visite medesime si eseguiranno.

146. Qualora i consiglieri delegati, malgrado l'avviso avuto, non intervenissero nel luogo loro indicato, l'ingegnere potrà procedere da solo alla operazione.

147. Approvati i progetti, e pria di dar corso ai lavori, l'Amministrazione, cui l'opera si appartiene, farà le pratiche opportune per la cessione dei terreni da espropriarsi, rimettendo ai possessori di essi le relative perizie per la corrispondente accettazione.

Qualora qualcuno di essi possessori non volesse accettare le risultanze delle perizie o non credesse di cedere il terreno da occuparsi, si procederà all'espropriazione forzosa in conformità della legge 25 giugno 1865.

Per le strade comunali obbligatorie saranno sempre salve le prescrizioni della legge 30 agosto 1868.

148. L'appalto comprenderà il solo prezzo delle opere da eseguirsi, rimanendo sempre a carico dell'amministrazione il pagamento delle indennità da corrispondersi ai proprietari dei terreni da occuparsi stabilmente per la sede stradale, ovvero per la costruzione di altre opere permanenti.

149. Per ciascuna opera d'interesse provinciale data in appalto, il relativo registro di contabilità dovrà essere preventivamente numerato e sottoscritto da un membro della Deputazione provinciale, all'uopo delegato. Tutte le inserzioni ed annotazioni saranno sottoscritte dallo appaltatore e dallo ingegnere direttore, o da chi per esso. Rifiutandosi l'appaltatore od il suo rappresentante a sottoscrivere le inserzioni summentovate, se ne farà menzione nel detto registro, e si avranno come accertati i fatti e le rimostranze registrate, qualora, entro i dieci giorni successivi a quello in cui si ricusò di sottoscrivere, l'appaltatore non abbia presentato all'ingegnere capo in iscritto il suo richiamo specifico e determinato.

Le risultanze del registro di contabilità serviranno di base per la compilazione delle misure e per risolvere le controversie tra l'amministrazione e l'appaltatore.

150. Messa in netto la misura di un lavoro qualunque, verrà la stessa sottoscritta dall'ingegnere capo, dall'ingegnere direttore, e dallo appaltatore, o dal suo legale rappresentante.

151. *Ove mai l'appaltatore si rifiutasse di* sottoscrivere la misura di cui sopra, il prefetto della provincia, dietro rapporto dell'ingegnere capo, farà invitare lo appaltatore a produrre fra giorni 8, dalla data dello invito, le ragioni che lo inducono a non sottoscrivere la misura medesima, affinchè, se queste fossero giuste, venissero eliminate le cagioni di ogni eventuale contestazione; e nel caso in cui l'appaltatore nello spazio di tempo sopra indicato non producesse in iscritto le ragioni richiestegli, s'intenderà la misura summentovata da lui come accettata e sottoscritta, abbenchè fosse mancante della propria firma.

152. Se per disposizione della Deputazione provinciale o dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico pei lavori di interesse della provincia si desse formale ingiunzione all'appaltatore di conferirsi sopra luogo per una operazione qualunque, e questi mancasse di recarvisi nel giorno indicatogli, o di farsi rappresentare da un procuratore, il prefetto della provincia, dietro richiesta dell'ingegnere, nominerà tal rappresentante, il quale si avrà come nominato dall'appaltatore medesimo. In tal caso le indennità di trasferte e tutte le altre competenze, cui il rappresentante nominato di ufficio avrebbe diritto, saranno a carico dello appaltatore e pagate dall'Amministrazione sugli averi dello stesso.

153. Se per trascuranza nello adempimento di qualunque obbligo dalla impresa contratto, l'Amministrazione avesse a fare allo stesso delle rimostranze col richiamarla al proprio dovere, e questa nel termine di giorni 5, dal dì della legale notifica, non ottemperasse a quanto le venisse prescritto, sarà in facoltà dell'Amministrazione di fare eseguire di ufficio ed a maggiore spesa di essa Impresa quanto questa si rifiutò di fare.

154. L'Impresa, oltre alla responsabilità inerente allo adempimento degli obblighi contratti ed alle condizioni del buon esito del lavoro, si addossa ancora quella relativa alle disgrazie, che per sua incuria od imperizia fossero per accadere alle persone, ed in particolare modo a quelle addette ai lavori, dovendo perciò nei singoli casi compensar le medesime, o chi per esse, dei danni sofferti per mezzo di corrispondenti salari ed anche pensioni.

155. Rimangono ferme le disposizioni di legge relative alle competenze passive delle spese occorrenti nei ponti ed altri edifizii di privata proprietà che abbisognassero di essere allargati o riparati nella esecuzione di nuovi lavori stradali.

156. Le controversie che insorgessero tra la Amministrazione e l'impresario, se sono di arte, saranno decise da uno o più arbitri nominati dal prefetto; tutte le altre, niuna eccettuata, saranno devolute al potere ordinario, salvo che le parti non preferissero il giudizio di un arbitro, che nei singoli casi verrà nominato dal prefetto medesimo.

Cosenza, li 11 gennaio 1871.

*Il Presidente del Consiglio provinciale*
V. Sproviero.

*Il consigliere anziano*
Pietro De Roberto.

*Il segretario*
V. Dorsa.

Visto in senso del R. decreto in data d'oggi 1° ottobre 1871.

*Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici*
DEVINCENZI.

*S. M. con decreti del 1° ottobre corrente si è degnata fare le seguenti nomine nell'ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

A cavaliere:

Gioelli Felice, capitano in ritiro.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Ad uffiziali:

Clemente Bortolo, presidente del Comizio agrario di Vicenza;
Reccagni prof. Bernardo, preside dell'Istituto tecnico di Vicenza;
Beggiato dott. Francesco.

A cavalieri:

Marchetti dott. Domenico, segretario dell'Accademia Olimpica di Vicenza;
Luzzatto dott. Jacopo, professore nell'Istituto tecnico di Vicenza;
Maddalozzo Quinto, id. id.;
Della Vecchia ing. Luigi;
Piovene C. Guido;
Aldighieri dott. Antonio.

Sulla proposta del Ministro predetto ed in ricompensa del concorso prestato alla felice riuscita dell'Esposizione Sarda:

A cavalieri:

Palomba avv. Giuseppe;
Vivanet ing. Filippo;
Doglio Stefano;
Varsi Gio. Agostino;
Timon Antonio.

---

*Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra S. M. ha in udienza del* 15 *ottobre* 1871 *fatte le seguenti disposizioni:*

Gastaldi Emanuele, contabile d'artiglieria di 2ª classe, collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a fattane domanda;

Staccione Francesco, controllore d'armi di 2ª classe, accordatogli l'aumento del decimo dello stipendio per aver percorso un decennio di servizio senza aumento di paga;

Verger Francesco, guardia di 2ª classe nell'artiglieria del disciolto esercito pontificio, ora in aspettativa per soppressione di corpo;

Stefanini Vincenzo, id. id., id. id.;

Richiamati in effettivo servizio ed ammessi nel personale contabile d'artiglieria in qualità di aiutanti contabili di 2ª classe.

Diamanti Pietro, controllore d'armi nell'artiglieria del disciolto esercito pontificio ora in aspettativa per soppressione di corpo, richiamato in effettivo servizio ed ammesso nel personale tecnico d'artiglieria in qualità di controllore di 3ª classe.

---

Con Reale decreto delli 15 corrente mese il sottocommissario di guerra di 3ª classe nel corpo d'intendenza militare, Lomi Egisto, venne collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

---

*Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con decreti del 17 settembre* 1871:

Gambera Giacomo, nominato conciliatore nel comune di Limezzane;
Peli Primo, id. di Polaveno;
Tombini Attilio, id. di Sombreno;
Rota Defendente, id. di Bazzano;
Locatelli Luigi, id. di Corna;
Gotti Giuseppe, id. di Desenzano:
Tottoli Battista, id. di Prestine;
Bonatti Carlo, id. di Mariana;
Bosio Giovanni, id. di S. Bernardino;
Benzoni Giov. Batt., id. di Scannabene;
Beretta Pietro, id. di Cascine Gandino;
Fasoli Francesco, id. di Torlino;
Guarneri Giuseppe, id. di Gadesco;
Vacchetti Giuliano, id. di Pieve Delmona;
Boffini Francesco, id. di Padenghe;
Macconi Andrea, id. di Costa Imagna;
Peroni Filippo, dispensato dalla carica;
Venini Giuseppe, confermato in carica;
Francesconi Antonio, rinominato conciliatore nel comune di Cozzano;
Nava Epifanio, id.;
Ferrari Sebastiano, id.;
Melis Concedola, dispensato dal servizio;
Maccarelli Pietro, rinominato conciliatore nel comune di Gaeta;
Martino Domenico, id. di Castellone;
Nicotera Domenico, id. di Marigliano;
Valente Gabriele, confermato in carica;
Perotta Francesco, dispensato dalla carica;
Occagna Pasquale, nominato conciliatore nel comune di Gaeta;
Carbarro Pietrangelo fu Carlo, id. di Guardiaregia;
Cajola Luigi, id. di Carovilli;
Fabrizio Costantino, id. di Castelluccio;
Maddanni Benedetto, id. di Sant'Agapito;
Maronna Antonio, id. di Roccanova;
Cotogno Francesco, id. di Casanova;
Grillo Paolo, id. di Castello d'Alife;
Buonsanto Ignazio, id. di San Vito dei Normanni;
Franchini Cesare, rinominato conciliatore nel comune di Lerici;
Antidormi Giovanni, id. di Colarmele;
Recina Francesco, nominato conciliatore nel comune di Ovindoli;
Catoni Odoardo, id. di Acciano;
D'Alessandro Giov., id. di Caporciano;
Polidori Romualdo, id. di Tollo;
Antonelli Raffaele, id. di Miglianico;
De Pompeis Luigi, id. di Torre dei Passeri;
De Silvestris Raffaele, id. di Fiamignano;
Maurizî Giuseppe, id. di Scoppito;
Baldassarri Giuseppe, id. di Sant'Egidio;
Sulmonetti Pompeo, id. di Monteferrante;
Di Venere Vito, rinominato conciliatore nel comune di Carbonara;
Suglia Vito, nominato conciliatore nel comune di Rutigliano;
Cassini Sesto Luigi, dispensato dalla carica;
Orengo Giuseppe, nominato conciliatore nel comune di Ceriana;
Gatti Gaetano, notaro, id. di Dego;
Rossisvalle Giuseppe, nuovamente nominato conciliatore nel comune di S. Gregorio;
Foti Gaetano, nominato conciliatore nel villaggio di Galati;
Ungaro Antonino, id. di Pagliara;
Bruno Francesco, id. di Montalbano;
Sibilla Emanuele, id. di Venetico;
Rossi Gaetano, nuovamente nominato conciliatore nel comune di Lipari;
Turchetti Pietro, dispensato dalla carica;
Mengarelli Andrea, nominato conciliatore nel comune di Numana;
Piotta Francesco, nominato vicepretore nel comune di Meli;
Tocci Angelo, dispensato dal servizio:
Valerio Nicola, id.;
De Lauretis Beniamino, dispensato da ulteriore servizio;
De Vito Gaetano, id.;
Chinni Pietro, nominato vicepretore nel comune di San Salvo;
Carrafa Saverio, id. di San Martino;
De Sipio Filomeno, id. di Filetto;
Trojani Luigi, id. di Carapelle;
Perazzo Pietro, id. di Torraca;
Pistillo Federico, nominato conciliatore nel comune di Vinchiaturo;
Viglienzoni Sebastiano, id. di Spotorno;
Caffi Daniele, nuovamente nominato conciliatore nel comune di Acquanegra;
Scotti Carlo, id.;
Carlesi Vincenzo, id.;
Frau Salvatore, nominato conciliatore nel comune di Teulada;
Musio Giovanni, id. di Samatzai;
Romanino Carlo, id. di Sarroch.
Spada Antonio, id. di Sicci San Biagio;
Masia Tommaso, id. di Tiesi;
Puggioni Pietro, id. di Torralba;
Sanna Francesco, id. di Osilo;
Corda Biagio, id. di Giave;
Cocco Antonio, id. di Nule;
Carta Antonio, id. di Ordara;
Virdis Masala, id. di Borore;
Carusa Gaetano, id. di Scacco;
Loddo Giovanni Maria, id. di Ovadda;
Enna Francesco, id. di Lei;
Arangino Raffaele, id. di Aritzo;
Marcello Matteo, id di Tiana;
Cordia Severino, id. di Bari Sardo;
Giola Salvatore, dispensato dalla carica;
Provero Pietro, id.;
Dore Antonio, id;
Cucca-Selis Luigi, id.

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso di concorso.**

Dovendosi provvedere alla nomina triennale di un medico visitatore di quinta categoria presso l'ufficio sanitario di Chieti coll'annuo assegno di lire 500, viene a tale effetto aperto un concorso per titoli a forma del regolamento approvato con decreto 1° marzo 1864.

Tutti coloro che intendono di prender parte a detto concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno, a tutto il 15 novembre 1871, le loro istanze corredate dei documenti indicati all'articolo 2° del regolamento sumentovato, del quale i concorrenti potranno prendere notizia presso le rispettive prefetture e sottoprefetture.

Roma, addì 23 ottobre 1871.

*Il Direttore Capo della 2ª Divisione*
Sensales.

---

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

*Concorso.*

È aperto il concorso per titoli all'ufficio di professore nel R. Istituto tecnico di Sassari, fondato con R. decreto 15 ottobre corrente, per gli insegnamenti seguenti:

| Insegnamento | | Stipendio |
|---|---|---|
| 1. Lettere italiane, con stipendio di | L. | 1760 |
| 2. Storia | » | 1760 |
| 3. Lingua francese | » | 1400 |
| 4. Lingua inglese | » | 1400 |
| 5. Matematiche elementari | » | 1760 |
| 6. Storia naturale e geografia fisica | » | 1400 |
| 7. Fisica e meccanica | » | 1760 |
| 8. Disegno a mano libera e disegno ornamentale | » | 1400 |

Gli aspiranti dovranno presentare le loro istanze corredate dei documenti che comprovano la loro idoneità, al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in Roma entro il 12 del mese di novembre prossimo.

Firenze, li 20 ottobre 1871.

*Pel Ministro:* Racioppi.

# PARTE NON UFFICIALE

## V CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA.

**Seduta del 22 ottobre 1871** *(Ore 11 3/4 ant).*

*Presidenza del prof.* RATTI.

Si apre la seduta colla nomina per ischede segrete degli altri componenti la Commissione esecutiva, e mentre gli scrutatori stanno occupandosi dello spoglio delle schede, il Presidente invita il dottor Sapolini a dar luogo alla sua proposta *extra ordinem* tendente a favorire lo studio dell'otojatria.

Stante la ristrettezza del tempo il Sapolini ommette di diffondersi sulle ragioni della sua proposta, ammessa già in principio dal Congresso di Venezia, e invita l'adunanza ad emettere sull'argomento il seguente voto.

« Il Congresso medico di Roma fa voti per-
« chè cliniche speciali delle malattie acute del-
« l'orecchio vengano aperte nei grandi ospedali,
« nonchè presso le Università e nei dispensari. »

Accettato dal Sapolini l'emendamento dei dottori Laura e Derossi di includere nell'ordine del giorno anche le malattie croniche, la proposta è approvata, e rimessa alla Commissione esecutiva perchè si adoperi in questo senso presso il Governo.

Il Presidente nomina quindi la Commissione già decretata dal Congresso, per lo studio dei mezzi preventivi della sifilide, e che deve mettersi d'accordo colle due nominate già dal Congresso medico internazionale di Parigi e di Firenze. Essa è composta dei signori Gamberini, Scarenzio, Ricordi, Sperino, Ambrosoli, Chiossone, Accettella, De Amicis, Laurenzi, Madruzza.

Per desiderio del Congresso viene aggiunto anche il dottor Castiglioni.

Fra il numero delle proposte pel futuro Congresso il Presidente dà in prima comunicazione della presente del prof. Gianelli: « Formulare un progetto di legge o decreto che regoli uniformemente l'andamento igienico ed amministrativo dei brefotrofi, in armonia colle leggi e coll'ordinamento dello stato civile. »

Essendo approvata ne segue altra del Brugnoli: « Sul migliore andamento degli ospedali. »

Il dott. *Bastianelli* vorrebbe comprendere in una ambedue le proposte, ma il Congresso si determina per la separazione.

Il prof. *Tommasi* sorge a parlare della necessità di restringere gli argomenti dei Congressi ad uno o due, essendo cessata l'epoca dei Congressi enciclopedici. Enumera i vantaggi delle mature discussioni, fra i quali non ultima quella di influire sulla pubblica opinione e sulle deliberazioni del Governo.

La proposta Tommasi viene accettata come argomento da discutersi nel futuro Congresso.

Per la multiplicità dei temi che voglionsi demandati al VI Congresso generale, il Berti propone di rimetterne alla Commissione esecutiva la scelta, come uno dei due modi consueti di ammissione.

Il *Castiglioni* vorrebbe motivare un voto espresso dell'adunanza per due argomenti in particolare, quello cioè relativo ai brefotrofi testè approvato, e l'altro sulla vaccinazione. Il Congresso aderisce al desiderio Castiglioni.

Vengono in seguito raccomandate alla Commissione esecutiva per gli studi e deliberazioni opportune le seguenti proposte:

1. Proposta Laura, Borgiotti, da questi già annunziata tra le discussioni *extra ordinem* del presente Congresso; e che si rannoda alla relazione Todeschini, sul modo di attuazione del mutuo soccorso nell'Associazione medica italiana, e che ebbe la generale approvazione al Congresso di Napoli, « il Congresso incarichi la Commissione esecutiva dell'Associazione medica italiana di promuovere ed organizzare sulle basi della mutualità un'associazione di tutela e di patronato tra i componenti l'Associazione medica italiana, all'intento di vegliare sul benessere fisico e morale, sulla educazione e sulla istruzione dei figli dei medici associati, limitatamente al raggiungimento dell'età maggiore. I soci dovrebbero pagare ad una Commissione centrale amministrativa una quota annua capitalizzabile, la quale fosse esclusivamente impiegata per provvedere alla educazione ed istruzione degli orfani dei soci rimasti senza mezzi di fortuna »;

2. Proposta del dott. Calza a nome del Comitato di Venezia: « Il Congresso futuro si occupi dell'esercizio illegale della medicina e dell'abuso della vendita di sostanze medicinali e di veleni, cercando di eccitare le autorità locali all'applicazione delle pene sancite dalla legge ».

Di quest'ultima proposta se ne riconosce la urgenza primieramente perchè i sindaci si mostrano noncuranti di simili disordini, e molto più perchè il dott. Bomba fa avvertire che nel nuovo Codice sanitario sembra vogliasi cancellare fra i reati, l'esercizio illegale della medicina. Si preferisce perciò di demandarla alla Commissione esecutiva perchè provveda presso il Governo, anzichè farne argomento del futuro Congresso.

Dopo ciò si fa luogo ad altre proposte, rimettendone alla Commissione esecutiva la deliberazione se debbano o no far parte dell'ordine del giorno del futuro Congresso:

1. Il dott. Rey vorrebbe, considerando lo stato attuale delle relazioni internazionali, e scientifiche, che « si ammettesse la universalità del diploma, ed il diritto di esercizio nelle differenti nazioni ».

2. Il dott. *Orsi* a nome del Comitato anconitano propone per lo studio il seguente tema: « Il vajuolo, la vaccinazione, la rivaccinazione esaminate in rapporto all'età con indirizzo comparativo fra gli effetti del vaccino animale e del vaccino umanizzato. — Constatare principalmente nella prima età, da 4 ad 8 anni, (distintamente per ogni anno) se il vajuolo offenda i vaccinati, e se la rivaccinazione induca lo sviluppo di una seconda legittima e completa vaccina ».

3. Il dott. *Volpe* raccomanda « di trattare dei mezzi opportuni per prevenire la introduzione in Italia della peste bovina, ed in caso di invasione, dei mezzi più opportuni per soffocarla ».

4° Il dott. *Mattioli* di Padova, membro della Commissione di leva, domanda di trattare il seguente quesito: « Fino a qual punto la gracilità dei coscritti debba ammettere l'esenzione dal servizio militare »: il suo ufficio avendogli appreso che i deboli di costituzione, quantunque non ancora al grado voluto dalla legge per la riforma, terminano quasi sempre negli ospedali malati di malattie consuntive, con grave danno delle famiglie, dell'esercito e delle finanze dello Stato.

Il dott. *Rossetti*, appoggiato dai due delegati del Comitato di Pordenone, domanda quindi l'urgenza sulla questione presente:

« I medici condotti del Veneto e Mantovano rilasciano da 10 anni il 3 per cento sul loro onorario, a norma dello statuto arciducale, che per ciò guarentiva loro le pensioni. Non riconosciuto dal Governo lo statuto, il fondo territoriale fu sciolto; ma le singole provincie ritirarono o sono per ritirare la loro quota, continuando sempre a riscuotere il detto 3 per cento. Nei medici sorse diffidenza, non trovandosi legalmente sicuri dei loro diritti acquisiti, e che oggi reclamano, essendo in pendenza su tale argomento un progetto di legge votato dal Senato, ma non ancora dal Parlamento. »

Dopo alcune calde parole del dott. Borsatti, il professore Berti interessa anch'esso il Congresso su tale questione, e si delibera: « che la Commissione esecutiva, come per altre proposte, assuma anche per questa a sè le pratiche necessarie perchè sia resa dalle autorità giustizia a sì legittimi reclami, ponendosi d'accordo colla Commissione veneta che tratta questa vertenza. »

Il Presidente invita il dottor Uffreduzzi ad esporre la sua proposta *extra ordinem* « sull'ordinamento delle condotte mediche in base allo statuto proposto dal dottor Castiglioni e votato nel IV Congresso generale. »

L'Uffreduzzi non trovando pienamente soddisfacente l'articolo che in detto statuto riguarda l'abolizione delle condotte piene, che è il voto ardente di tutti i medici comunali, domanderebbe che venisse sostituito dal relativo articolo che trovasi nell'altra proposta di statuto presentata al III Congresso di Firenze; di più vorrebbe che venissero inseriti nello statuto Castiglioni gli obblighi, dei quali riconosce tutta la saggezza, e che vengono espressi dalla circolare del Ministro dell'interno ai prefetti del Regno in ordine ai regolamenti comunali di pubblica igiene, emanato il 1° settembre 1870.

Il Presidente invita l'Uffreduzzi a mettersi d'accordo col dottor Castiglioni, perchè questi ne riferisca alla Commissione esecutiva; dichiara quindi che degli altri argomenti parecchi che furono presentati alla Presidenza pel futuro Congresso, la Commissione esecutiva, secondo la proposta Berti, assume per sè l'incarico della scelta. Richiama infine l'attenzione del Congresso sopra due importanti rapporti, l'uno della Commissione per l'esame del Codice sanitario, l'altro della Commissione pel colera.

Il relatore del primo, dott. Castiglioni, fa precedere da alcune brevi parole la lettura delle conclusioni cui pervenne la Commissione, conclusioni che dopo avere subìto alcuni emendamenti suggeriti da Tuccimei, Cicconi e Zucchi, risultano espresse nei termini seguenti:

1.

Non è stabilita nel Codice una sufficiente tutela della pubblica salute, per esser dessa principalmente affidata ad autorità incompetenti, le quali, se possono rimanere investite della maggior parte della facoltà esecutiva, dovrebbero sempre esercitarla secondo l'indirizzo e pel mezzo di elementi tecnici, o sia di magistrature ed ufficiali sanitarii, dal più alto sino all'ultimo grado, cioè dal Ministero e dal Consiglio Superiore di sanità, fino al medico comunale come *pubblico uffiziale sanitario.*

2.

La gerarchia sanitaria non vi è definita come un'istituzione avente attribuzioni proprie e collegata da necessaria corrispondenza; la quale debbe aver luogo direttamente tra il medico comunale e l'autorità sanitaria provinciale, e tra questa e il Consiglio Superiore, sì per l'esercizio del diritto e dovere d'iniziativa, spettante a tutte le magistrature sanitarie e a tutti i pubblici ufficiali sanitarii, sì per quella parte di azione ed esecuzione che dev'esser loro affidata o delegata in materia di sanità pubblica, salvo l'esercizio al potere esecutivo delle attribuzioni coattive, che hanno la loro radice nel principio costituzionale della responsabilità di quel potere.

3.

Le funzioni delle magistrature e degli ufficiali pubblici sanitarii non sono nel Codice definite come si conviene. Debbono essere di due sorta, *consultive* ed *operative*, ed avere per organi il Consiglio Superiore e un magistrato ministeriale di sanità al centro, un Consiglio provinciale e un medico ispettore provinciale in ogni provincia, un Consiglio locale e un medico ispettore distrettuale in ogni comune da 20 mila abitanti in su, o in ogni consorzio di più condotte mediche costituenti un distretto di circa 20 mila abitanti, e finalmente un medico pubblico per ogni comune.

In tutti questi Consigli, compresi i locali, dev'essere presidente un sanitario e in grande maggioranza l'elemento sanitario, come si fa per altri Consigli tecnici, per esempio quello del Genio civile.

4.

Le funzioni *consultive* devono essere esercitate in seguito a richiesta della rispettiva autorità politica, ma la richiesta dev'essere obbligatoria in tutti i casi nei quali non trattisi di ordinarie e non disputabili applicazioni delle leggi e dei regolamenti, da affidarsi agli ufficiali sanitarii sopra indicati; cioè nei casi in cui trattisi di emanare massime, regolamenti igienici o speciali, circolari od ordini che obblighino i cittadini in generale, o risolvano controversie in fatto di sanità. Di questi casi dovrebbe contenersi nel Codice un preciso elenco.

Ogni proposta o deliberazione consultiva dev'essere contemporaneamente trasmessa all'autorità politica che la deva attuare, e all'autorità sanitaria immediatamente superiore.

5.

Le funzioni *operative*, del pari che l'ordinaria sorveglianza ed ispezione sanitaria, devono essere esercitate, sotto la dipendenza dell'autorità politica, nel comune dal medico comunale, nel distretto sanitario dal medico distrettuale, nella provincia dal medico provinciale, nel centro del governo dal capo del magistrato sanitario ministeriale, o da componenti i rispettivi Consigli delegati all'uopo.

Quelle tra le funzioni operative che assumessero nei singoli casi il carattere di atti esecutivi, s'intendano delegate volta per volta dall'autorità politica, e di tutte queste funzioni l'ufficiale pubblico sanitario sia responsabile verso la medesima.

6.

Devesi ridonare ai Consigli sanitari la competenza disciplinare sul personale sanitario e quella delle tassazioni d'ufficio, ed aggiungervi il giudizio decisorio in casi di conflitti per ca-

gione di servizio tra medici comunali e comuni, e l'esclusivo incarico di compilare le statistiche sanitarie.

7.

Il medico comunale non può esercitare con libertà e coscienza l'incarico di ufficiale pubblico sanitario se non è con regole di capitolato uniforme per le condotte assicurata la sua posizione di fronte al comune, affidandosi al Consiglio sanitario provinciale pel giudizio decisorio, ogni volta che si tratti della sua rimozione dalla condotta, come avviene dei maestri comunali.

Si propone e raccomanda all'uopo il capitolato votato dal IV Congresso dell'Associazione medica tenuto in Venezia.

8.

Non è ammissibile l'obbligo della denuncia fiscale delle lesioni violente neppure pei medici pubblici, ove non preceda formale richiesta del giudice e non sieno lesi i doveri professionali riconosciuti dal Codice penale. Non è del pari ammissibile la penalità inflitta ai liberi esercenti per rifiuto di prestar soccorso in casi d'urgenza ed anche d'epidemia; ma quest'obbligo e quella sanzione devono sussistere pei medici pubblici, di istituzioni governative, provinciali, comunali ed ospitaliere, sebbene si tratti di un obbligo morale imprescindibile per l'intera classe. — Per poter intraprendere l'esercizio deve bastare la presentazione dei diplomi regolari.

9.

Nessuno che non sia farmacista munito di tutti i requisiti per l'esercizio, deve poter essere proprietario d'una farmacia o poter smerciare sostanze medicinali, ancorchè si valga dell'opera di un farmacista; e nessun farmacista deve poter possedere ed esercitare, neppure per mezzo di un collega, più di una farmacia nella stessa provincia.

10.

La farmacopea dev'essere riveduta per via di addizioni suppletorie ogni anno.

Sono ammissibili le tariffe facoltative dei medicinali approvate dal Consiglio sanitario provinciale secondo le norme dettate dal Consiglio superiore, le quali debbono servire a corpi morali, quando le due parti contraenti le richieggano o le presentino all'approvazione.

Non dev'essere permesso lo smercio di specialità e rimedii segreti, salvo l'eccezione che ne facesse il Consiglio Superiore, limitandosi sempre il diritto di smercio in questi casi ai farmacisti.

Le visite alle farmacie devono essere gratuite pel farmacista visitato.

11.

Non è ammissibile la condizione della preventiva licenza del prefetto per aprire uno stabilimento sanitario privato, quando questo sia aperto e condotto da un laureato ammesso legalmente all'esercizio nella località; in tal caso basta la dichiarazione di apertura e la presentazione del relativo regolamento.

12.

Gli alimenti e le bevande insalubri devono togliersi dal commercio anche quando sieno inscientemente vendute o ritenute per vendersi.

13.

Sono di competenza dell'autorità sanitaria non solo le fabbriche e manifatture insalubri, ma anche le incomode e pericolose.

14.

Tra i provvedimenti d'urgenza da prendersi dall'autorità locale in caso di denunziato sviluppo di epidemia o contagio, deve specificarsi come obbligatorio l'isolamento dei casi che occorrono sino all'emanazione degli ordini superiori.

15.

L'ufficiale dello stato civile per la verifica dei nati deve recarsi a farla a domicilio.

16.

La vaccinazione, e la rivaccinazione prima della pubertà, devono essere obbligatorie.

Per la vaccinazione animale non vi è bisogno di permesso, rientrando essa nella sfera del legittimo esercizio medico, come qualunque altro modo scientifico pratico di curare e prevenire le malattie nei clienti. Per la vaccinazione da braccio a braccio devono scegliersi vacciniferi dai 5 mesi compiti in poi.

17.

Per la profilassi della sifilide si uniscono alla presente le apposite conclusioni approvate dal Congresso.

18.

Devesi riprodurre la disposizione della legge di sanità del 1865 che vieta ogni sepoltura fuori del cimitero.

19.

Ai veterinarii provinciali devono aggiungersi i mandamentali.

20.

Le cautele contro le provenienze marittime da paesi sospetti ed infetti devono essere più severe, in modo che, quando l'agente di sanità le reputa suscettibili di compromettere la salute pubblica, non solo *possa*, ma debba tenerle in riserva o in quarantena per un tempo sufficiente secondo i casi.

In questo senso devonsi promuovere nuovi accordi e trattati internazionali.

21.

In generale tutta la parte regolamentare che sovrabbonda nel Codice, dovrebbe estrarsi per riserbarla ai regolamenti speciali.

Queste conclusioni sono votate all'unanimità.

Essendo nel frattempo terminato lo scrutinio pel complemento della Commissione esecutiva, il dott. Muzzarelli ne fa noto il risultato: Votanti 76; scheda bianca 1; valide 75; maggioranza assoluta 38. Quindici soltanto riportarono la maggioranza e sono: Du Jardin voti 70, Blasi 69, Pepere 68, Laura 66, Bergiotti 64, Galassi 61, Berti 58, Brunelli 57, Bastianelli 45, Zucchi 44, Garneri 44, Griffini 43, Orsi 41, Brugnoli 40, Donarelli 38. Restano pertanto eletti Blasi, Galassi, Brunelli membri effettivi per Roma, e Du Jardin, Pepere, Laura, Borgiotti, Berti e Zucchi per le altre provincie; membri supplenti per Roma Bastianelli, Garneri e Donarelli; per le provincie Griffini, Orsi, Brugnoli.

Il dott. Orsi sale quindi la tribuna per riferire sugli studi della Commissione incaricata dal Congresso di proporre i mezzi opportuni ad impedire la invasione e la diffusione del colera. Dopo aver dichiarato che la Commissione non sottopone al Congresso che norme generali lasciando da parte il dettaglio, progetta l'adozione del seguente ordine del giorno: « Il V Congresso medico, assentendo alle dottrine professate costantemente dalla universalità dei medici in Italia, riconosce nel colera un *contagio esotico ed importabile*. »

« Pone a base della profilassi un sistema *efficace* quarantenario di terra e di mare; »

« Fa voti perchè le sapienti conclusioni del Congresso sanitario internazionale di Costantinopoli abbiano il loro complemento a spegnere o ad arrestare il morbo prossimamente alla sua origine; »

« Raccomanda al Governo di promuovere la uniformità delle misure quarantenarie internazionali; »

« Proclama indispensabile la pratica degli isolamenti pubblici e domiciliari degli infetti, ogniqualvolta il morbo sia penetrato nel paese; »

« Si rivolge a tutti i mezzi atti a costituire l'opinione delle moltitudini, affinchè insinuino la universa convinzione di cotesta necessità premunitiva, che applicata ad ogni forma e grado del morbo pestilenziale contribuisca efficacemente alla sua limitazione. »

« Si eccita a combattere i pregiudizi opponenti alla adozione delle misure profilattiche. »

« Proclama altamente la necessità delle provvidenze igieniche generali e speciali al caso, e queste raccomanda a provincie, a municipi, a privati. »

« Dà incarico alla Commissione esecutiva ed ai Comitati dell'Associazione medica italiana di prendere la iniziativa per la diffusione e per l'applicazione uniforme di questi principii preservativi contro il tremendo flagello, possibilmente anche con relazioni all'estero. »

Questo rapporto è seguito da una discussione animatissima. Alcuni trovano illusoria la idea dell'assoluto isolamento coi mezzi presenti di comunicazione, adducendone ad esempio lo stesso Congresso internazionale di Costantinopoli che non seppe mai decidersi ad una tale misura estrema; altri propugnano l'assoluto isolamento, riportandosi ai buoni effetti di esso non solo in alcune grandi città italiane, ma in Russia e nelle località circostanti al primo fomite di sviluppo del male, come appunto fecesi dopo la Convenzione di Costantinopoli.

Il prof. *Tommasi* starebbe in principio per l'isolamento e per le convenzioni internazionali intente a raggiungerlo; ma non nasconde la difficoltà dell'attuazione stante la grande incoercibilità del colera. Vuole provvedimenti energici sanitari appena il colera comincia a svilupparsi in un dato paese. Insiste soprattutto sui mezzi igienici, e sulla sorveglianza delle acque potabili.

Terminata la discussione, il Congresso vota a grande maggioranza la seguente proposta:

« La Commissione del colèra, accogliendo le osservazioni dei diversi Comitati sopra questo argomento, si occupi dello studio dei mezzi pratici per l'attuazione dei principii ammessi nell'ordine del giorno presentato, e faccia rinvio alla Commissione esecutiva delle sue conclusioni. »

In proposito del colèra il dott. *Orsi* comunica al Congresso una lettera del ministro Correnti accompagnante una pubblicazione che il dottor Poggioli di Parigi invia al Congresso, per mezzo del nostro rappresentante, e che tratta della cura del colèra colla elettricità e dell'uso di questa come mezzo efficace per corroborare le gracili costituzioni dei giovinetti.

Si commette al dott. Brunelli l'esame del lavoro e la relativa risposta al dott. Poggioli.

Il dottor *Muzzarelli* domanda al Congresso che prima di sciogliersi faccia una calda raccomandazione al professor Tommasi, senatore del Regno, perchè nel nuovo codice sanitario sia provveduto ad una situazione materialmente e moralmente tanto deplorevole dei nostri confratelli esercenti nelle condotte; ed egli ha fede che la parola influente del Tommasi al Senato non potrà non essere consona a quelle sensazioni che il suo animo dette a disvelare alla lettura delle saggie modificazioni che la nostra Commissione poco fa ci proponeva.

Il *Tommasi* ringrazia delle grate espressioni e della fiducia in lui riposta e promette di tener conto delle proposte della Commissione, specialmente per ciò che riguarda la inamovibilità del medico senza il voto del Consiglio sanitario provinciale.

Il Presidente dà quindi lettura di un breve discorso col quale ringrazia gli onorevoli ed illustri colleghi accorsi da ogni provincia d'Italia a dar opera proficua ed illuminata ai lavori importanti che ebbero luogo; ringrazia la civica magistratura per gli attestati di cortese e non dubbia benevolenza verso la medica Associazione italiana, non che l'uomo illustre che, come rappresentante del Governo, volle onorare della sua presenza e della sua simpatia il V Congresso di Roma. Accenna infine ai non sterili risultati ottenuti dalle passate discussioni, ed esorta i Comitati a non desistere di meditare sugli altri gravi problemi che ancora ci restano.

Alle parole del Presidente fanno seguito altre del prof. Pepere di Napoli che, rendendosi interprete dei sentimenti del Congresso, esterna la più viva gratitudine verso il Presidente per la instancabile ed efficace operosità nelle discussioni, verso il Comitato medico romano e le autorità del comune e della provincia per le simpatiche e cordiali accoglienze ricevute, di che è certo ognuno recherà seco la più grata ed indelebile memoria.

Dopo ciò il Presidente dichiara chiuso il V Congresso dell'Associazione medica italiana.

Sono le 3 pomeridiane.

## NOTIZIE VARIE

Domenica (22) alle ore 2 pomeridiane circa fu avvertito in Siena un terremoto. Altri movimenti di terra furono avvertiti nella notte successiva, ma tutti di poca intensità. Per altro dalle notizie pervenute, la cosa non andò tanto liscia per il paese di Vagliagli, sezione del comune di Castelnuovo Berardenga, a 19 chilometri da Siena. La scossa delle ore 2 pomeridiane di domenica fu violentissima in quelle montagne, e tutta la notte ed il giorno dipoi fu un continuo movimento di terra. Sebbene le case di quei luoghi siano fabbricate sul macigno, pure tutte ebbero a soffrire gravi guasti. La villa l'*Ajola* dei signori Bolgheri di Livorno, per quanto costruita sulle mura solidissime dell'antica rocca posta al confine delle due repubbliche senese e fiorentina, ebbe aperte le muraglie maestre. Gli abitanti di Vagliagli e del contado limitrofo passarono la notte di domenica e di lunedì fuori delle case. I villeggianti del Chianti si affrettarono a rinunziare ai piaceri della campagna per tornarsene in città, o prender la ferrovia. Sembra che il centro del movimento, che scosse le alture del Chianti, siano state le miniere sulfuree, da gran tempo chiuse ed abbandonate, dell'Ajola.

— La malattia del grano, conosciuta sotto il nome di *ruggine*, ha gravemente infestato molti campi della Francia, parecchi dei quali furono resi quasi totalmente improduttivi, benchè non sia stata così disastrosa come fu nel 1867, allora quando si era appresa generalmente a quasi tutti i cereali.

Molti coltivatori, scrive il *Courrier de l'Eure*, credono che la ruggine sia un'acqua che, divenuta caustica sotto certe influenze, si depone e si incrosta sulle foglie e sul gambo. Ma parecchie osservazioni recenti dimostrerebbero che la ruggine nasce dalla pianta stessa, e sarebbe cagionata da un repentino cambiamento di temperatura. Così, per esempio, nella corrente del mese di luglio, dopo una temperatura da 28 a 30 gradi di calore, il termometro era disceso fino a 16 e 15 gradi. Questo raffreddamento, accompagnato da pioggie torrenziali, e talora anche da un freddo ghiacciale, trattenne ad un tratto la vegetazione (la quale prima era copiosissima) mentre che le pioggie rendevano molle l'epidermide della pianta. Talmente che, quando il caldo è ritornato, il succo nutritivo, movendosi con forza, screpolò la pelle delle foglie e dei gambi, e, decomponendosi sotto l'azione dell'aria, si è convertito in una polvere giallognola.

Tale sarebbe la natura della malattia che ha invaso in quest'anno vari terreni, principalmente in Francia.

Dopo queste osservazioni il citato giornale sollecita gli agricoltori a studiare i mezzi di prevenire i danni di questa malattia, la quale potrebbe divenire un vero flagello. Non conviene dimenticare che occorrono in maggior numero le annate piovose che non quelle di siccità, e che coloro che, nell'intervallo di quattro anni, videro le loro terre visitate per ben due volte dalla ruggine (1867-71), prendano le opportune cautele contro una terza di visite siffatte.

Il signor Beaussiez, accurato osservatore e agronomo intelligente, n tò che i cereali presi dalla ruggine sono:

1° I grani seminati nelle terre di prima e seconda classe, lasciate in riposo e copiosamente concimate nella state. Quando la malattia sevisce, il raccolto ne è assai più presto infestato di quanto lo sarebbe qualora i terreni avessero prima fatto un raccolto di piselli o di colza. Non si dovevano dunque lasciare incolti.

2° Le sementi di grano tenero che possono appena appena sopportare nove o dieci gradi di freddo. Seminando questi grani, si va incontro a un danno inevitabile nel caso di cui parliamo.

3° I grani, il cui terreno viene concimato nella primavera, soprattutto quando si impiega il guano, con erpicatura e rottura delle zolle col rullo. La ruggine li assale con tanta forza, che pochi le resistono. Forse si dovrebbe usare con qualche parsimonia un ingrasso così potente.

4° I grani seminati troppo tardi; questi, oltre alla malattia, vanno esposti agli inconvenienti di una siccità troppo grande. Seminiamo adunque il nostro grano nel tempo giusto.

## DIARIO

A Berlino, la Commissione finanziaria del Reichstag ha approvato il primo paragrafo del disegno di legge relativo alla fondazione del tesoro di guerra; la Commissione lo approvò con 14 voti contro 5, coll'aggiunta, che dopo la fondazione del tesoro imperiale di guerra, abbia ad essere soppresso quello prussiano.

Si afferma che verrà quanto prima discussa nel seno del Reichsrath la questione della riforma costituzionale del ducato di Mecklemburgo, per mettere la costituzione di quello Stato in armonia con le istituzioni degli altri Stati dell'impero. Mentre tutti gli Stati della Germania possedono costituzioni politiche con assemblee rappresentative, come già lo prescriveva il patto federale del 1815, solo il Mecklemburgo non ebbe mai altro ordinamento politico da quello infuori che aveva or fanno più di cinque secoli sotto l'imperatore Rodolfo, quantunque i suoi ordini feudali fossero rimasti alquanto scossi anzitutto dalla istituzione dello Zollverein, quindi dalla fondazione della Confederazione del Nord, e finalmente da quella dell'impero germanico; ma appunto per questo, ne nacque una singolare anomalia; imperciocchè il nativo del Mecklemburgo, come cittadino tedesco, è elettore, può col mezzo dei suoi delegati prender parte alla legislazione comune, e sindacare la pubblica amministrazione; ma nel Mecklemburgo non può esercitare alcun diritto politico.

In virtù della Costituzione federale, il Meklemburghese gode diritti di cui è virtualmente privato nel suo proprio paese, per le condizioni particolari in cui questo si trova. Onde una parte di deputati al Reichstag ha preso la determinazione di proporre un articolo addizionale alla Costituzione federale, in virtù di cui ogni Stato della Confederazione debba avere una Costituzione con un'assemblea legislativa che rappresenti il paese.

Gli Stati della Germania meridionale continuano a sopprimere progressivamente le loro legazioni all'estero. Il governo del granducato di Baden ha preso d'un tratto un provvedimento più radicale: la *Gazzetta di Carlsruhe* annuzia officialmente che, eccettuata la legazione badese a Berlino, tutta la rappresentanza diplomatica del granducato all'estero è definitivamente soppressa. I titolari attuali saranno messi in riposo, o riceveranno un'altra destinazione.

Il *Journal Officiel* della Repubblica francese, del 26 ottobre, pubblica una relazione, seguita da un decreto, sull'ordinamento di un Consiglio di ammiragliato; per lo avvenire, il servizio militare della marineria verrà rappresentato nel Consiglio da un ufficiale generale dell'artiglieria di marina. Una modificazione importante viene anche introdotta nella compilazione dei quadri d'avanzamento; la classificazione degli ufficiali di marina, in luogo di essere fatta da tutto il Consiglio di ammiragliato, verrà per l'avvenire fatta unicamente dagli ufficiali generali e superiori della marina, che soli possono giustamente apprezzare i servizi della loro arma.

Lo stesso *Journal Officiel* pubblica un altro decreto, col quale si annulla una deliberazione del Consiglio circondariale di Nîmes. Questo Consiglio aveva chiesto un'amnistia generale pei prigionieri politici, e chiedeva inoltre che venisse reintegrato nella sua carica il prefetto di Gard. Siffatte deliberazioni furono annullate perchè oltrepassavano *la competenza di un Consiglio circondariale.*

Dalla relazione del prefetto della Senna sulla situazione finanziaria del dipartimento, relazione presentata al Consiglio generale, risulta che il bilancio straordinario presenta un sopravanzo di 1,424,417 lire. Questa somma verrà serbata per soddisfare alle rimostranze più urgenti dei proprietari che non poterono riscuotere le loro pigioni. Il bilancio ordinario, benchè presenti un disavanzo di circa un mezzo milione, ha tuttavia questo di notevole, che i crediti destinati all'istruzione primaria vi sono quasi raddoppiati.

La *Turquie* pubblica il seguente comunicato:

Il governo imperiale, nella sua alta sollecitudine per gli interessi del paese, ed a fine di stimolare la devozione e l'onestà, ricompensando il servigio reso, e stendendo una mano soccorrevole alla vecchiaia e all'infermità, decise che d'ora innanzi vengano accordate pensioni in modo più razionale ai funzionari ed impiegati, le cui cariche fossero state ritenute superflue o i quali fossero stati posti in quiescenza, come pure a tutti i servitori dello Stato bisognosi, dei quali si riconoscesse dovergli incombere il mantenimento. Per far fronte alle esigenze di questo servigio, senza imporre però un nuovo aggravio al bilancio, il governo ha decretato una riduzione del 5 0[0 su tutti gli emolumenti al disopra di 500 piastre. Questa riduzione non deve tuttavia colpire le paghe militari, nè le pensioni di ritiro e i soccorsi specificati più sopra.

## Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Stuttgard, 27.

Il *Mercurio Svevo* annunzia che i vescovi bavaresi e altri vescovi tedeschi sono in corrispondenza sulla condotta da seguirsi dopo la dichiarazione del governo bavarese circa gli affari religiosi.

È probabile una prossima riunione di vescovi.

Madrid, 27.

Congresso — Balaguer legge il primo bilancio parlamentare per Cuba, dice che il governo attuale non farà più alcun passo circa le colonie senza l'autorizzazione delle Cortes.

La guerra di Cuba costò 314,500,000 pesetas.

Il *deficit* dell'anno scorso è di 57,600,000.

Domanda un credito di cento milioni.

Parigi, 28.

Il *Journal Officiel* pubblica un decreto che ripartisce i 99 milioni votati dall'Assemblea fra i dipartimenti invasi. Un milione è riservato a casi imprevisti, specialmente pegli Alsaziani e i Lorenesi rifugiati in Francia.

Lisbona, 27.

Il governatore delle Indie annunzia un nuovo tentativo di rivoluzione.

Si spediscono truppe.

Coelho Almeid fu nominato ministro a Vienna.

Dicesi che Diazferreira sarà nominato ministro a Berlino.

New-York, 27.

Oro 112.

Parigi, 28.

Thiers, ricevendo ieri i consiglieri generali della Senna e dell'Oise rinnovò la dichiarazione di voler mantenere lealmente la repubblica.

Madrid, 27.

La sottocommissione del bilancio è d'accordo col ministro circa l'imposta del 18 per cento sui debiti interno ed estero.

Pest, 28.

Camera dei deputati — Helfy presentò una interpellanza chiedente a Andrassy se sia vero che adoperò la sua influenza per impedire l'accettazione delle domande della Dieta della Boemia, e come giustifica tale condotta, che è incomprensibile cogl'interessi delle leggi di Ungheria.

Parigi, 28.

I Prussiani sgombrarono stamane Digione.

L'*Union* annunzia che il conte di Chambord andrà il 7 novembre a Lucerna.

Una circolare del segretario generale della Banca di Francia dice che il pubblico può accettare la moneta pontificia, la Banca la riprenderà come moneta francese.

Bruxelles, 28.

Lo sciopero degli operai macchinisti a Gand diviene generale.

Londra, 28.

Gladstone, nel discorso pronunziato a Greenwich difese la politica interna del governo.

Disse che l'Irlanda dev'essere soddisfatta delle leggi inaugurate su basi che sono preparate per accontentarla anche politicamente.

Soggiunse: Malgrado la situazione dell'Europa si potè ridurre gli stabilimenti sul piede di pace e fare grandi economie, richiamando le forze dai paesi lontani e concentrandole in Inghilterra ove sono necessarie per la sicurezza del paese.

Disse: Sarebbe necessario riformare la Camera dei lordi ma non bisogna precipitare la questione.

Circa la questione degli operai ammise che resta molto a farsi.

Soggiunse credere che la soluzione della questione sociale dipenda molto dall'attività individuale.

*Borsa di Berlino* — 28 *ottobre.*

| | 27 | 28 |
|---|---|---|
| Austriache | 219 — | 220 1[2 |
| Lombarde | 108 1[2 | 108 1[4 |
| Mobiliare | 164 1[2 | 164 1[4 |
| Rendita italiana | 59 1[4 | 59 1[8 |
| Tabacchi | 89 1[2 | 89 — |

*Borsa di Londra* — 28 *ottobre.*

| | 27 | 28 |
|---|---|---|
| Consolidato inglese | 93 — | 92 7[8 |
| Rendita italiana | 60 — | 60 3[8 |
| Lombarde | — — | — — |
| Turco | 46 5[8 | 46 1[8 |
| Spagnuolo | 35 5[8 | 35 1[2 |
| Tabacchi | — — | — — |

*Borsa di Vienna* — 28 *ottobre.*

| | 27 | 28 |
|---|---|---|
| Mobiliare | 293 20 | 294 40 |
| Lombarde | 192 80 | 194 10 |
| Austriache | 387 50 | 393 — |
| Banca Nazionale | 773 — | 782 — |
| Napoleoni d'oro | 9 40 1[2 | 9 39 1[2 |
| Cambio su Londra | 118 — | 118 10 |
| Rendita austriaca | 68 — | 68 — |

*Borsa di Parigi* — 28 *ottobre.*

| | 27 | 28 |
|---|---|---|
| Rendita francese 3 0[0 | 57 40 | 57 60 |
| Rendita italiana 5 0[0 | 68 10 | 68 25 |
| Ferrovie Lombardo-Venete | 435 — | 435 — |
| Obbligazioni Lombardo-Venete | 250 — | 249 — |
| Ferrovie romane | 100 — | 97 50 |
| Obbligazioni romane | 172 — | 177 — |
| Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863 | 176 — | 176 — |
| Obbligaz. Ferrovie Meridionali | 188 — | 188 — |
| Consolidati inglesi | — — | — — |
| Cambio sull'Italia | 2 3[4 | 2 3[4 |
| Credito mobiliare francese | — — | — — |
| Obbligaz. della Regia Tabacchi | 478 — | 475 — |
| Azioni id. id. | 712 — | 713 — |
| Aggio oro per mille | 26 07 | 25 — |
| Londra, a vista | 22 — | 26 12 |
| Prestito | 94 80 | 94 60 |

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

*Addì* 28 *ottobre* 1871.

| | 7 antim. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. | *Osservazioni diverse* |
|---|---|---|---|---|---|
| Barometro | 763 1 | 762 5 | 761 1 | 761 2 | (Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) |
| Termometro esterno (centigrado) | 7 0 | 14 8 | 15 0 | 9 0 | Termometro |
| Umidità | 85 \| 6 40 | 53 \| 6 59 | 48 \| 6 15 | 84 \| 7 19 | Massimo = 15 3 C. = 12 2 R. |
| Anemoscopio | N. 3 | N. 1 | calma | N. 1 | Minimo = 6 6 C. = 5 3 R. |
| Stato del cielo | 10. bellis. | 10. bello | 10. chiariss. | 10. bellis. | |

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA,
via de' Lucchesi, n. 3-4.

## COMMISSARIATO GENERALE del secondo dipartimento marittimo

### AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 15 del vegnente mese di novembre, alle ore 12 meridiane, si procederà in Napoli nella sala d'incanti sita alla strada Santa Lucia a Mare accosto la caserma del Corpo Reali Equipaggi, avanti il commissario generale delegato del Ministero della marina, ad un secondo esperimento d'incanto, essendo riuscito deserto il primo, per l'appalto della provvista alla R. marina nel secondo dipartimento marittimo di metri cubi 300 di pino di Riga in tavole per la somma complessiva di lire 42,900.

La consegna del detto materiale dovrà essere compiuta nel R. cantiere di Castellammare non più tardi del 31 dicembre 1872.

Le dimensioni, i prezzi e tutte le altre condizioni d'appalto emergono dal relativo capitolato, che è visibile in tutte le ore di ufficio presso la sala suindicata.

Il deposito a farsi a garanzia del contratto è di lire 4290, in contanti o in tante cartelle del Debito Pubblico dello Stato, per modo che il loro valore effettivo, nel giorno in cui si eseguirà il deposito, raggiunga la somma di sopra indicata da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per rimanervi fino a che l'impresa medesima non avrà il suo pieno adempimento.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 22 decorrenti dal mezzodì del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto. — Il deliberamento seguirà a schede segrete qualunque sia il numero degli accorrenti a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo d'asta suindicato un ribasso maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno comprovare di aver depositata la somma di lire 4290 in numerario o in titoli del Debito Pubblico dello Stato al portatore, presso la tesoreria circondariale di Napoli o presso uno de' quartiermastri dei tre dipartimenti marittimi e nella ragione di sopra indicata.

Le offerte per questa impresa saranno eziandio ricevute negli uffici del Ministero della marina e dei Commissariati generali del 1° e 3° dipartimento marittimo, purchè siano accompagnate da un certificato comprovante che l'offerente ha eseguito in uno dei modi come sopra il deposito succitato, avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto, se non perverranno in schede suggellate ufficialmente a questo Commissariato generale prima dell'apertura dell'incanto.

Per le spese del contratto si depositeranno lire 400.

Napoli, 25 ottobre 1871.

*Il Sottocommissario ai contratti*
CARLO TOMASUOLO.

4533

N° 206.

## Ministero dei Lavori Pubblici

### DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

### AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di martedì 28 novembre p. v., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Roma, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la R. prefettura di Catanzaro, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del primo tronco della strada nazionale, num. 62, compreso fra l'innesto con la strada nazionale, n. 58, d'Angitola a Soverato e l'abitato di Mongiana, in provincia di Catanzaro, della lunghezza di metri 18,064 10, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 150,213 31.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove pei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a *pluralità di offerte* che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale, in data 9 luglio 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Catanzaro.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare quei cosa compiuta entro il termine di anni due successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 8,000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale, oppure di lire 680 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

La cauzione definitiva è di L. 1600 di rendita in cartelle come sopra.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni quindici successivi all'annunziata aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'uffizio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma e Catanzaro.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 19 ottobre 1871.

Per detto Ministero
A. VERARDI, Caposezione.

4423

4484

## PREFETTURA DELLA Provincia di Cagliari

La Società delle miniere e foreste di Margahai, cessionaria dei diritti del signor Williams Scott, ha domandato lo ampliamento dell'area della concessione della miniera *Reingraxus*, esistente in territorio dei comuni di Domusnovas e Iglesias, circondario d'Iglesias, provincia di Cagliari.

La suddetta miniera fu concessa a Francesco Ferro da Cagliari con regio decreto 6 febbraio 1859, modificato con altro del 29 aprile 1862, e quindi venne acquistata agli incanti giudiziari dal suddetto signor Williams Scott.

Giusta il nuovo piano prodotto e il processo verbale di delimitazione eseguito dall'ingegnere signor Contarini, applicato a questo distretto minerario, la miniera verrà ampliata in base dei seguenti limiti:

Per scirocco, ossia sud-est, dalle rette A B e B C, di cui la prima, della lunghezza di metri 1,200, non è altro che il lato minore sud-est della primitiva concessione; la seconda riunisce la estremità sud-ovest di detto lato (punto B) col vertice nord-ovest, punto c), del rettangolo costituente la permissione Palmavexi;

Per libeccio, ossia sud-ovest, e per mezzanotte, ossia nord, dalle rette C D, D E, ed E F, delle quali la prima congiunge il detto punto C col vertice D del poligono rappresentato dal piano ossia colla punta *de sa facci a soli de Riu Xeo*; la seconda detta Punta colla punta Perda Piccada (vertice E) e la terza quest'ultima punta colla serra de is pirastus (vertice F);

Per maestro, ossia nord-est, e per mezzanotte, ossia nord, dalle rette F G, G H, H I, ed I K, delle quali la prima congiunge detta serra de is pirastus col punto detto Conca Margiani (vertice G); la seconda riunisce questo punto colla punta Arbona (vertice H); la terza che va in direzione da Punta Arbona a Conca Gennarpsita, ed è limite fra i possessi d'Oridda e Margiani, congiunge la prima di dette punte col punto I, il quale cade sull'intersecazione di essa retta coll'altra retta formante il lato minore nord-ovest del rettangolo della primitiva concessione di *Reingraxus*; la quarta infine riunisce detto punto I col vertice di maestro dell'or accennato rettangolo di concessione (vertice K).

Per greco, ossia nord-est, dalla retta H A che riunisce il detto vertice di maestro con quello di scirocco dell'anzidetta concessione anteriore, del rettangolo della quale essa retta costituisce il lato maggiore rivolto a nord-est.

L'area della miniera avrà una estensione di ettari 100 circa.

Chiunque si creda in dritto di opporsi a tale ampliamento dovrà presentare i suoi richiami a questa prefettura nel termine prescritto dalla legge 20 novembre 1859, n. 3755.

Cagliari, 15 settembre 1871. *Per il Prefetto:* RITO.

### R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA.

(1ª *pubblicazione*)

Cessò di vivere a Roma il giorno 17 febbraio 1871 il sacerdote D. Antonio Persi di Oriolo, e con suo testamento olografo esibito in atti del notaro Curzio Franchi li 7 marzo 1871, che si esibisce in copia autentica, nominò suoi eredi universali i due fratelli germani D. Gioacchino e Francesco Persi. Fra le cose ereditarie lasciate dal detto defunto, vi è un certificato di rendita consolidata annua di L. 645, senza alcun vincolo, intestata al detto defunto D. Antonio Persi, portante il n. 52182 del certificato ed il n. 21953 del registro, in seguito dell'ordinanza n. 4671 del 3 decembre 1868. Quindi gli esponenti D. Gioacchino e Francesco Persi fanno rispettosa istanza, previa la dichiarazione a di loro favore, della qualifica ereditaria verso il detto defunto D. Antonio Persi, venga ordinato che dalla Direzione Generale del Debito Pubblico sia una tale rendita consolidata ridotta al portatore, commutandola in una o più cartelle, dando le facoltà agli esponenti di poter fare per l'effetto gli atti opportuni per ritirarla liberamente. — Luigi Silvestroni, proc.

Roma, 9 settembre 1871.

Si comunichi al Pubblico Ministero per farsene quindi rapporto in Camera di consiglio dal vicepresidente. — Pel presidente, il vicepresidente: Penserini.

Il Pubblico Ministero, viste la presente domanda e l'atto annesso; poichè l'assunto de' ricorrenti Gioacchino e Francesco Persi sia giusto e ben verificato; visto l'art. 780 Codice procedura civile, opina che il tribunale accolga la domanda. — Roma, li 13 settembre 1871. — N. Trua.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Secondo, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Il tribunale civile di Roma, primo periodo feriale, sezione civile, composto dei signori avvocati Francesco Penserini vicepresidente, Corrado Corradi giudice, e Spirito S. Surdo aggiunto, riunito in Camera di consiglio:

Visto il presente ricorso;

Visto il prodotto documento;

Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;

Udita la relazione del vicepresidente;

Attesochè dai documenti esibiti in atti risulta che gli esponenti D. Gioacchino e Francesco fratelli Persi sono gli eredi testamentari del loro defunto fratello germano D. Antonio Persi di Oriolo, mancato ai vivi nel 17 febbraio 1871;

Attesochè pertanto gli eredi suddetti hanno diritto di ritirare liberamente le somme e gli effetti spettanti al compendio ereditario del suddetto D. Antonio Persi;

Per questi motivi, dichiara che i fratelli D. Gioacchino e Francesco Persi di Domenico sono gli eredi testamentari del loro fratello germano D. Antonio, morto il 17 febbraio 1871.

Autorizza pertanto il signor direttore del Debito Pubblico di commutare in rendita semplice al *portatore* in una o più cartelle da consegnarsi ai detti eredi testamentari il certificato della rendita di lire seicento quarantacinque annue intestate al defunto D. Antonio Persi, portante il n. 52182 del certificato, ed il n. 21953 del registro.

Roma, li 14 settembre 1871.

Il vicepresidente: F. Penserini.

N. Casini, vicecanc.

Conforme all'originale.

4425 ANT. GUERRA, proc.

### SUNTO PER INSERZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con suo decreto in data 12 ottobre 1871 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a operare il tramutamento in capo al signor Agostino Bullio fu Pietro Francesco, residente a Occhieppo Superiore, della rendita consolidata 5 per 100, creazione 10 luglio 1861, intestata a Bullio commendatore Vittorio fu avv. Giuseppe, domiciliato a Torino, ivi deceduto, e risultante dai due certificati coi numeri 12285 e 12897, della rendita il primo di lire 1250 e il secondo di lire 200, quale erede testamentario di questi in forza del testamento segreto aperto il 30 giugno 1871, rogato Boglione.

Torino, 20 ottobre 1871.

4462 AVV. CALOSSO, sost. ROL, proc.

N. 858, reg. 15.

### DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 1ª ferie, composto dei signori cav. Carlo Longoni presidente, dottor Antonio Botta giudice, dottor Enrico Piloni aggiunto giudice, in camera di consiglio:

Sulla relazione del giudice delegato,

Visto il presente ricorso ed allegati;

Ritenuto che pell'articolo 102 e seguenti del regolamento per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, in caso di successione testamentaria od intestata il diritto a reclamare la restituzione del deposito deve giustificarsi mediante decreto del tribunale;

Ritenuto che nel caso concreto la domanda è pienamente giustificata da tutti i documenti che si esigono dal prefato regolamento,

Dichiara

Spettare in parti uguali fra loro ai signori Combi avvocato Giacomo di Milano, Combi Luigia maritata Porro di Lonate Pozzolo, Combi Teresa, Enrico, Carolina Giuditta, Luigi, Francesco di Milano e Domenico di Torino, tutti figli del fu Giuseppe; cav. Federico Rossi, Rossi Carlo di Milano, Enrichetta Rossi maritata Bonomi di Como, fratelli e sorella figli dei furono Adelaide Combi e Giuseppe Rossi; Bergonzoli Teodolinda maritata Fossati fu Giuseppe di Milano, ed Introzzi Enrico di Antonio di Milano, la proprietà del deposito capitale di lire 10600, cogli interessi dal 1° gennaio 1871 in avanti, risultante dalla polizza in data Milano 17 marzo 1869, n. 4662 e n. 9369 di posizione, fatto al nome di Combi dottor Domenico fu Domenico di Milano, essendo tutti i predetti eredi dello stesso dottor Domenico Combi pel testamento 23 maggio 1871, rogato Pozzi.

Autorizzarsi quindi la Regia Direzione del Debito Pubblico a rilasciare ai suddetti eredi e per essi al loro comune procuratore ragioniere Raffaele Pirola di Milano tanto il deposito capitale di lire 10600 quanto i relativi interessi maturati e maturandi dal 1° gennaio 1871 in avanti.

Milano, 2 settembre 1871.

Firmati: Longoni presidente - P. Clerici vicecancelliere.

Per copia conforme

Milano, li 26 settembre 1871.

4117 P. CLERICI, vicecanc.

### TENORE DI DECRETO. 4123

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale,

Udito in camera di consiglio il giudice relatore;

Visto il ricorso e gli uniti documenti,

Dichiara il certificato di rendita sul Debito Pubblico dello Stato, della rendita di lire cinquecento, n. 610, creazione 10 e 18 luglio 1861, intestata nominativamente a favore di Carolina fu Pietro Cucco vedova di Luigi Benetto, della categoria cinque per cento, caduto nella eredità di essa morendo dismessa a favore di Teobaldo Portigliatti con suo testamento 27 dicembre 1870, rogato Torretta, venne regolarmente ceduto con atto 16 gennaio 1871 rogato Torretta a Giovanni Cucco in soddisfazione del legato ordinato a suo favore dalla testatrice, e da questi con atto 15 agosto 1871, rogato Dogliotti, ceduto alla ditta Momigliano fratelli;

Autorizzando l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato di tramutare detto certificato nominativo in certificato al portatore da rimettersi alla ditta fratelli Momigliano richiedente, dichiarandola scaricata e liberata mediante quittanza del signor Momigliano Isaia fu Moise quale comprincipale rappresentante la ditta sovradetta richiedente.

Torino, 20 settembre 1871.

All'originale: Gabutti vicepresidente - L. Persoglio giudice - Baretta vicecancelliere.

Torino, 27 settembre 1871.

AVV. GIO. ZORAGGIO sost. CHICCO.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Siracusa, riunito in camera di consiglio, con decreto emesso il giorno quattro settembre corrente anno autorizzava la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno a poter effettuare il tramutamento di 2 rendite inscritte al defunto signor Pietro Zuppello, una di lire 70, numero 45645, ed altra di lire 15, numero 47645, a favore dei signori Giovanni, Francesco, Luigi, Raffaele, Domenico, Lucia, Giuseppa, Teresa Zuppello, quali unici eredi di esso signor Pietro, padre, morto intestato.

4131 GIOVANNI ZUPPELLO.

### AVVISO.

Il signor avv. Giuseppe del fu Gregorio Dinelli con atto ricevuto dal sottoscritto il 2 ottobre stante dichiarò accettare col benefizio dello inventario la eredità relitta dal di lui fratello Silvestro Dinelli, morto in Camajore il 27 settembre 1871.

Dalla cancelleria della pretura di Camajore li 25 ottobre 1871.

4529 G. B. PAPPALARDO, canc.

### NOTIFICAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti all'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, *n.* 5943, si porta a pubblica notizia *che* il tribunale civile e correzionale di Arezzo, adunatosi in camera di consiglio, con suo decreto del 6 aprile 1871, esente da registro, dichiarò spettare a Gio. Battista Aguzzi e ai di lui figli Ernesto, Raffaello, Alberto, Francesco, Pietro, Irene e Amalia, residenti a Monte San Savino, quali eredi *ab intestato* del fu Claudio Aguzzi, il diritto di reclamare ed ottenere la restituzione del deposito delle L. 600 resultanti dalla cartella di deposito n. 24720 al padre per un terzo, ed ai fratelli e sorelle Aguzzi in porzioni uguali.

Arezzo, il primo maggio 1871.

4532 Dott. DOMENICO FIDAI.

### CITAZIONE.

Con atto in data di oggi 19 ottobre 1871,

Io sottoscritto usciere addetto alla Regia Corte d'appello di Roma, sull'istanza della Società Ferraris Pietro e Giovanni Martinengo, rappresentata dal procuratore Luigi Ottoni, presso del quale elegge domicilio, ho citato a mente dell'articolo 141 del Codice di procedura civile il signor Giovanni Puricelli, già dimorante in Roma, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti la detta Regia Corte d'appello di Roma, in via formale, nel termine di giorni dieci, perchè, in riparazione della sentenza profferta dal tribunale di commercio di Roma li 29 agosto 1871, sia esso condannato al pagamento di una indennità di lire una per ciascun migliaio di mattoni, degli interessi mercantili dalla giudiziale domanda colle spese sì di primo che di secondo giudizio, e colla comminatoria dell'arresto personale.

Roma, addì 19 ottobre 1871.

Affissa a forma di legge alla porta del Tribunale della Regia Corte d'appello e inserita nel pubblico giornale officiale del Regno d'Italia.

4535 PIETRO FIACCHI, usciere.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Siracusa, in seguito di istanza presentata dal signor Girolamo Accolla, a nome del signor Antonino Ferrarotto Alessi, con deliberazione data il due corrente settembre, munita di marca di registrazione di lire 1, debitamente annullata, emise il seguente dispositivo:

« Il tribunale autorizza la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento della rendita consolidata cinque per cento, iscritta sul certificato coi numeri 28822 e 9510, per l'annua rendita di lire trecentotrenta, intestata al defunto cavaliere Vincenzo Ferrarotto Alessi fu Alfio da Carlentini, in favore del di costui erede universale signor Antonino Ferrarotto Alessi figlio legittimo del fu cavaliere Giuseppe, ed adottivo del nominato fu cavaliere Vincenzo. »

Per estratto conforme all'originale esistente nella cancelleria del tribunale civile di Siracusa fatto oggi li tredici settembre mille ottocento settantuno, e rilasciato al procuratore legale signor Girolamo Accolla.

Il cancelliere

4135 F. MONTEFORTE.

N. 797, reg. 15.

### DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano,

*Omissis*

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784 (allegato D) e il relativo regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942,

Dichiara

Di autorizzare la Direzione del Debito Pubblico a tramutare i tre certificati di rendita cinque per cento, il primo in data 16 settembre 1862, al n. 14158, della rendita di lire 185, n. 11555 del registro di posizione; il 2° in data 16 settembre 1862, al n. 14159, della rendita di lire 125, n. 11555 del registro di posizione; il 3° in data 16 settembre 1862, al n. 14160, della rendita di lire 5, n. 11555 registro di posizione, intestati al nome di De Micheli Noè fu Carlo di Milano, di tramutarli:

1° Fino alla concorrenza di lire 230 in uno o più titoli al portatore da rilasciarsi a libera disposizione del signor Carlo De Micheli fu Noè per sè e quale procuratore dei signori Gaetana De Micheli fu Noè maritata Crespi, Francesco, Angelo, Marietta, Emilia De Micheli fu Noè, Irene De Micheli fu Noè maritata Vajani, Rosa Sironi di Francesco vedova di Davide De Micheli; tutti quali eredi rispettivi del fu Noè De Micheli e del fu Davide De Micheli.

2° Fino alla concorrenza di lire 30 in una cartella del Debito Pubblico di lire 30, intestata a Luigi De Micheli fu Noè minorenne rappresentato dalla madre Luigia Pozzoli fu Ignazio vedova De Micheli, da rilasciarsi a quest'ultima;

3° Di ordinare l'iscrizione al portatore delle residue lire 5 di rendita e la successiva alienazione a mezzo di agente di cambio accreditato che verserà il ricavo nelle mani di Carlo De Micheli, quale procuratore di tutti gli altri maggiorenni suddetti e di Luigia Pozzoli madre del minorenne Luigi De Micheli, in proporzione delle rispettive quote di competenza.

Milano, 8 agosto 1871.

Longoni pres., D'Adda vicecanc.

4118 AVV. G. SOMMARUGA.

### Tribunale civile e correzionale di Vigevano.

Con decreto 4 luglio 1871 il tribunale di Vigevano, udita la relazione del ricorso del signor Montemerlo Mosè, residente a Mede, presentato e tendente a far dichiarare l'assenza di suo figlio Pietro, ha delegato il signor pretore di Mede ad assumere relative informazioni.

Vigevano, 10 ottobre 1871.

4488 AVV. POZZI VACOTTI.

4482 **NOTA.**

Con ordinanza delli 4 luglio ultimo scorso il tribunale civile e correzionale di Torino autorizzava il signor Carlo Smeriglio, dimorante in Poirino, quale erede e rappresentante del proprio fratello Antonio Smeriglio, già dimorante in Torino, a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti, stabilita presso l'Amministrazione del Debito Pubblico, la somma di lire 3126 25, parte di maggior somma esistente presso la cassa stessa come depositata nell'interesse del signor Bosco Bartolomeo pure di Torino.

Trattandosi della riconosciuta qualità ereditaria del predetto signor Carlo Smeriglio, ciò si deduce a pubblica notizia per gli effetti prescritti dalli articoli 111 e 112 del regolamento approvato con R. decreto delli 8 ottobre 1870, n. 5943.

BARBERIS sost. PRATO, p. c.

### CONVITTO CANDELLERO

**Torino — Via Saluzzo, numero 33**

ANNO 27°

Col 2 novembre si ricomincierà la preparazione per l'ammessione alla R. Accademia Militare, alla Scuola Militare di Cavalleria, Fanteria e di Marina, nonchè all'Istituto Tecnico-Industriale e Professionale. 3322

## SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

I signori portatori di azioni sono avvisati che il Consiglio d'amministrazione della Società delle ferrovie del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale ha fissato in L. 7 50 per ogni azione l'acconto sul dividendo dell'esercizio 1871.

Il pagamento relativo avrà luogo sulla presentazione del primo *coupon* dell'anno 1871 a cominciare dal giorno 2 novembre prossimo:

A Torino, presso la Cassa della Società (stazione di Porta Nuova).

A Milano, presso il signor C. F. Brot, banchiere (via del Giardino).

A Firenze, presso il signor Orazio Landau, banchiere (piazza Madonna degli Aldobrandini).

E nelle stazioni seguenti:

Acqui, Alessandria, Arona, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia (Agenzia di città), Carrara, Casale, Chiavari, Chivasso, Codogno, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze (Agenzia di città), Genova P. P., Genova (Agenzia di città), Ivrea, Lodi, Lucca, Mantova (Agenzia di città), Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Pescia, Piacenza, Pinerolo, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio, Rovigo, Savigliano, Savona, Spezia, Tortona, Treviso, Udine, Valenza, Venezia, Venezia (Agenzia di città), Vercelli, Verona P. V., Vicenza, Viareggio, Voghera, Voltri.

Torino, il 25 ottobre 1871.

4510 **La Direzione Generale.**

## CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

*Settimana* 40ª *dell'anno* 1871 4361

| | NUMERO dei versamenti | NUMERO dei ritiri | VERSAMENTI | RITIRI |
|---|---|---|---|---|
| Risparmi | 442 | 344 | 95,068 74 | 94,839 09 |
| Depositi diversi | 30 | 53 | 119,490 21 | 119,206 33 |
| Casse affiliate (di 1ª cl. in conto corr.) | » | » | 14,000 » | 2,271 47 |
| Casse affiliate (di 2ª cl. idem) | » | » | 12,547 96 | 8,300 » |
| Associazione per erigere la facciata del Duomo di Firenze | » | » | » | 287 06 |
| *Somme* | .... | .... | 241,106 91 | 224,898 95 |

(3ª *pubblicazione*)

### ESTRATTO

*della parte dispositiva del decreto del tribunale civile di Siracusa emesso a' nove agosto corrente, munita di marca di registrazione di lire 1 debitamente annullata, così concepita:*

« Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano ad operare il tramutamento delle rendite in lire settecento cinque annue derivanti dai certificati di rendita in data diciannove e ventuno febbraio 1866, e ventisei giugno 1868, portanti i numeri 34456, 34528, 34529 e 41965; e del registro di posizione 12278, 12428 e 17170, intestati al sig. Alfio Ferrarotto Ferrarotto del signor Carlo da Carlentini, in favore dei di costui eredi signori Carlo, Luigi, Francesca ed Alfia Lucia fratelli e sorelle Ferrarotto, e della loro madre signora Rosa Magnano San Lio, erede pure per la intermediazione dell'altra defunta coerede Domenica Ferrarotto, cioè in pro di Carlo Ferrarotto lire duecento sessanta e centesimi ottantacinque annue; di Luigi Ferrarotto annue lire duecento sessanta e centesimi ottantacinque; di Francesca Ferrarotto lire ottantaquattro e centesimi sessanta annuali; di Alfia Lucia annue lire ottantaquattro e centesimi sessanta; e della signora Rosa Magnano San Lio lire quattordici e centesimi dieci annuali.

« Autorizza del pari la detta Direzione Generale ad eseguire di seguito al sopra disposto tramutamento il trasferimento di sese partite di rendita formanti la complessiva annua somma di lire settecentocinque in vantaggio dell'Amministrazione del fondo per il culto, quale rappresentante il soppresso monastero della SS. Trinità di Catania, in affrancazione in maggior parte di un annuo canone di lire settecentosette e centesimi settantadue da essi loro dovuto con la suddetta qualità di eredi sul fondo Rizzari, sito nei territori di Augusta e Carlentini, aggiudicato in enfiteusi al ripetuto signor Alfio Ferrarotto Ferrarotto con sentenza del tre settembre mille ottocento sessantaquattro. »

Per estratto all'originale che si rilascia al procuratore legale signor Filippo Corpaci dietro sua richiesta oggi in Siracusa li ventiquattro agosto mille ottocento settantuno.

Il cancelliere

4136 F. MONTEFORTE.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Bergamo autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione della cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia 4 agosto 1864, n. 34624, portante la rendita di lire 50, ed intestata al nome di Paolo Rinaldini fu Gaetano di Lovere ai di lui eredi *ab intestato* Lovati Giuseppe fu Antonio e Rinaldini Napoleone fu Paolo, dimoranti in Lovere, in proprietà per tre quarti al suddetto Rinaldini Napoleone fu Paolo e per un quarto alla suddetta Giuseppa Lovati fu Antonio vedova del fu Paolo Rinaldini, ed a quest'ultima in via d'usufrutto vitalizio per un terzo dell'intiera rendita di lire 50.

Firmati: Monici vicepresidente — Rosei vicecancelliere.

La presente copia concorda coll'originale in atti registrato colla tassa di lire 2 40 e si rilascia al signor Rinaldini Napoleone.

Registrato alla cancelleria del tribunale civile e correzionale, il 18 ottobre 1871.

4473 RIZZI, cancelliere.

### ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino, con suo decreto 31 agosto 1871, autorizzò la Delfina Rapelli, vedova di Giacinto Macchi, a riconoscere che le cartelle di rendita sul Debito Pubblico italiano, consolidato 5 per cento, dell'annua rendita di lire 905 e relativi tagliandi depositate nella Cassa dei depositi e prestiti come da polizza n. 3724 e 11597 di posizione in data 31 gennaio 1868 intestata a Macchi Giacinto fu Giovanni, domiciliato a Torino, e depositate per garanzia dell'appalto novennale della manutenzione della strada da Susa in Francia pel Monginevro, sono comuni fra gli eredi del Carlo Macchi e quelli del Giacinto.

Dichiarò essere unici eredi del Carlo Macchi la Petronilla Rapelli di lui vedova e li comuni figli Santina, Giacinta, Augusto e Paola minori sotto la patria potestà della madre, ciascuno per la quota loro assegnata nell'ultimo testamento del loro padre, 26 agosto 1867, rogato Grange, ed essere unici eredi del Giacinto Macchi, morto senza testamento il 12 maggio 1871, la moglie Delfina Rapelli e la figlia minorenne Teresa, quella per l'usufrutto della metà, e questa per ogni rimanente.

Autorizzò detti eredi del Carlo e Giacinto Macchi a cedere al signor Ravassi Luigi coll'impresa per la manutenzione della strada suddetta, la proprietà di dette cartelle di lire 905 di rendita formanti l'ammontare del deposito di garanzia risultante dalla polizza sovradescritta, e autorizzò pure l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti a tramutare quella polizza in capo del cessionario Luigi Ravassi.

Torino, 23 ottobre 1871.

4483 AVV. CALOSSO sost. ROL, proc.

### AVVISO.

Il signor Carlo Pratesi ha dichiarato a questo Sindacato aver disperso il titolo provvisorio del Prestito della città di Barletta, serie 2664, n. 18, ed ha richiesto il corrispondente titolo definitivo. S'invita quindi chiunque possa aver diritto al detto titolo a farne denunzia a questo Sindacato fra trenta giorni da oggi.

E decorso tal termine il titolo definitivo del Prestito della città di Barletta, serie 2664, n. 18, sarà consegnato ad esso sig. Carlo Pratesi, restando nullo e di nessun valore il relativo titolo provvisorio.

Livorno, 23 ottobre 1871.

4514 CARLO PRATESI.

### ESTRATTO DI ORDINANZA.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, il giorno 16 ottobre corrente, sulla richiesta del signor Pietro Tomassini banchiere, procuratore della sig.ª Francesca Bridget Tempest, amministratrice della eredità del fu Francesco Giuseppe Tempest, ha emanato in camera di consiglio la seguente ordinanza:

Visto ecc. Attesochè ecc. Sentito il pubblico Ministero:

Provvedendo in camera di consiglio col rapporto del giudice delegato, autorizza Pietro Tomassini nel nome a procedere al trasferimento della cartella di rendita consolidata di scudi cinquecento, intestata a Giuseppe Francesco Tempest sotto i n. 39583, 18364, a favore della eredità di lui.

Roma, li 16 ottobre 1871.

4526 ALESSANDRO VENUTI, not. di coll.

## BANCO DI NAPOLI — Situazione al dì 7 Ottobre 1871. — CONTABILITA' GENERALE

### Attivo

| | | | Lire ital. |
|---|---|---|---|
| Numerario immobilizzato | | L. 36,500,000 » | 47,739,171 92 |
| » disponibile | | » 11,239,171 92 | |
| Biglietti Banca Nazionale | | L. | 53,098,292 » |
| Portafoglio | | » | 58,659,449 39 |
| Anticipazioni | | » | 15,727,864 08 |
| Pegni di | oggetti preziosi | L. 9,795,980 » | 11,323,815 » |
| | metalli rozzi | » 143,618 » | |
| | mercanzie | » 212,699 » | |
| | pannine nuove e usate | » 1,171,518 » | |
| Fondi pubblici | | » | 11,848,883 55 |
| Immobili | | » | 4,785,594 72 |
| Effetti all'incasso in conto corrente | | » | 78,287 26 |
| Premio sopra accollo. Prestito Nazionale | Provincia di Napoli | » | 1,218,885 » |
| | Provincia di Bari | » | 119,083 06 |
| Prestiti diversi | | » | 11,880,333 15 |
| Depositi di titoli e valute metalliche | | » | 10,239,881 75 |
| Spese | | » | 2,376,410 39 |
| Diversi | | » | 5,917,039 98 |
| | | | L. 235,008,001 20 |

### Passivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fedi, polizze, polizzini e mandatini a pagarsi | | L. | 151,566,718 39 |
| Conti correnti semplici disponibili | | L. 5,288,103 17 | 20,319,773 26 |
| » » non disponibili | | » 139,360 12 | |
| » ad interesse | | » 8,198,889 17 | |
| » per risparmi | | » 6,693,420 80 | |
| Servizi di cassa | Debito pubblico | » 366,887 12 | 496,454 52 |
| | Consorzio nazionale | » 10,572 74 | |
| | Provincia di Napoli | » 118,994 66 | |
| Banca Nazionale. Somministrazione di biglietti sulla riserva metallica immobilizzata | | L. | 20,160,000 » |
| Patrimonio del Banco | | L. 25,000,000 » | 25,123,428 » |
| » della Cassa di risparmio | | » 123,428 » | |
| Fondo di riserva | | » | 1,813,405 57 |
| Depositanti di titoli e valute metalliche | | » | 10,239,881 75 |
| Benefizi | | » | 4,552,739 76 |
| Diversi | | » | 735,594 95 |
| | | L. | 235,008,001 20 |

Visto
*Il Direttore Generale*
COLONNA.

Per copia conforme
*Il Segretario Generale*
G. MERINO.

*Il Ragioniere Generale Reggente*
RAFFAELE PUZZIELLO.

4536